

653E

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: floew@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 30/05/2014 06:45 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni sul progetto V.I.A. ?ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI? di EDISON ENERGIE SPECIALI SPA

[Osservazioni progetto EDENS.pdf\(21504892\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▾


[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Osservazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 e dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul progetto, sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, denominato ?ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI? presentato dalla soc. EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A. FLOEW SRL

Cpar. Stomelli

<p>REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO, POLITICA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO SERVIZIO REGIONALE VALUTAZIONE AMBIENTALE</p>
<p>30 GIUG 2014</p>
<p>Prot. 2588/BNUVA</p>

<p>REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO, POLITICA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO SERVIZIO REGIONALE VALUTAZIONE AMBIENTALE</p>
<p>- 30 GIU 2014</p>
<p>SERVIZIO VIA</p>
<p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Stomelli</i></p>



Vasto, 30 maggio 2014

Sportello Regionale Ambientale

c/o

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), n°1

67100 L'Aquila

P.E.C.: via@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Osservazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 e dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul progetto, sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, denominato "ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI" presentato dalla soc. EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A.

La FLOEW S.R.L. avente partita IVA e codice fiscale 02146730698 con sede legale in Vasto (CH) alla Via Petrarca n°26, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.re Francesco Forenza, avente codice fiscale FRNFNC86S26L113U e residente in Vasto (CH),


PREMESSO CHE

- in data 03 aprile 2014 veniva pubblicato per conto della EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A. (di seguito EDENS) sul quotidiano "Il Messaggero" l'avviso pubblico di deposito dei progetti relativi all'intervento in oggetto;
- per Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.), le osservazioni devono pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della presentazione dell'istanza alla Regione Abruzzo e della contestuale pubblicazione sui quotidiani dell'avviso al pubblico effettuato dal proponente con le modalità previste dall' art. 24 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i attraverso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal Vs. servizio indicato all'interno del portale dedicato via@pec.regione.abruzzo.it;
- nei comuni di Schiavi di Abruzzo, Castiglione Messer Marino, Rojo del Sangro, Montazzoli, Fraine, Roccaspinalveti e Monteferrante è in esercizio il parco eolico della EDENS costruito tra il 1998 e il 2002 costituito da 188 aerogeneratori di potenza 600-660 kW ciascuno per una potenza sviluppata complessiva pari a 114,24 MW;
- l'intervento proposto dalla EDENS si configura come un INTEGRALE RICOSTRUZIONE così come descritto dal punto 2.1.2 dell'allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 "è l'impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto" e nel caso in oggetto solo le infrastrutture elettriche, ovvero la stazione di trasformazione MT/AT di Monteferrante e il cavidotto di collegamento (come peraltro indicato negli elaborati);
- ciò viene specificato in relazione alla dicitura "ADEGUAMENTO TECNICO" contenuta nel titolo del progetto presentato poiché, per *adeguamento tecnico*, sicuramente non si intende la completa rimozione e sostituzione di generatori eolici in nuove ubicazioni e con diverse infrastrutture civili;



CONSIDERATO che nel Comune di Schiavi Di Abruzzo

- la soc. FLOEW (di seguito solo FLOEW) veniva autorizzata in data 20 aprile 2012 dal Servizio di politica Energetica della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico ubicato in loc. "Fonte Gelata" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo con una potenza pari a 200 kW e relative opere accessorie (impianto oggi in esercizio);
- la FLOEW depositava in data 08/08/2011, presso il Servizio di politica Energetica della Regione Abruzzo, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un altro impianto di produzione di energia elettrica costituito da un aerogeneratore singolo con potenza pari a 200 kW da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo in loc. "Fonte di Nardo" e contestualmente veniva avviato il procedimento;
- con determina n. DA13/60 del 11/04/2013 il suddetto servizio Regionale, in osservanza della D.G.R. 294 del 02/05/2011, spostava la competenza del procedimento in capo al Comune di Schiavi Di Abruzzo che in data 3 giugno 2013, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, autorizzava la FLOEW alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 800 kW ed opere accessorie ubicato in loc. "Fonte di Nardo";
- con atto datato 9 ottobre 2013, pervenuto in data 14 ottobre 2013, la EDENS ha promosso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica al fine di ottenere l'annullamento della predetta autorizzazione comunale;
- con atto di opposizione notificato il 19.11.2013 la FLOEW, ai sensi dell'art. 10 del DPR 24.11.1971 n. 1199, ha chiesto che il ricorso straordinario fosse trasferito e deciso in sede giurisdizionale;
- in data 13.12.2013 la EDENS ha notificato atto di costituzione in giudizio ai sensi del citato art. 10; L'atto è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede di Pescara - ed iscritto sotto il n. 506/2013 R.G.; La FLOEW SRL si è costituita in giudizio nei termini di legge;
- con tale ricorso la EDENS ha sostanzialmente lamentato che l'aerogeneratore eolico autorizzato alla FLOEW arrecherebbe danni alla sua cabina di smistamento, ubicata nei terreni adiacenti alla proprietà dell'istante in loc. "Fonte di Nardo", nonché interferenze aerodinamiche agli aerogeneratori esistenti;
- la FLOEW, in data 19 febbraio 2014, segnalava al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Schiavi Di Abruzzo la presenza di manufatti abusivi, ovvero costruiti in mancanza di adeguato titolo autorizzativo, e in particolare le 2 (due) cabine di smistamento posizionate su unica platea di fondazione inamovibile in loc. "Fonte di Nardo" chiedendo agli stessi il ripristino dello status quo e l'emissione di adeguati provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi ha commesso l'abuso;
- in data 25 marzo 2014 il Responsabile del Procedimento informava la FLOEW che la EDENS, con istanza presentata il 20/03/2014 e prot. n. 538 faceva richiesta di accertamento di conformità e rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 per gli immobili di cui alla segnalazione della scrivente AMMETTENDO, in concreto, l'abuso edilizio commesso in loc. "Fonte di Nardo" per gli stessi immobili che oggi sono inseriti nella richiesta di valutazione ambientale;



CONSIDERATO che nel Comune di Castiglione Messer Marino

- la FLOEW depositata in data 15 febbraio 2011 la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03 per un impianto eolico costituito da un unico aerogeneratore avente potenza pari 200 kW ubicato in loc. "Castel Fraiano" del Comune di Castiglione Messer Marino e in data 05/04/2011 il Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo avviava il procedimento e convocava la Conferenza di Servizi;
- in data 18 novembre 2013, durante l'ultima conferenza dei servizi, la EDENS faceva pervenire alcune osservazioni in merito alle interferenze tra l'impianto esistente e l'autorizzando impianto FLOEW;
- i lavori della conferenza dei servizi inerente l'istanza di autorizzazione dell'impianto FLOEW sono stati sospesi, stante i pareri espressi favorevoli espressi da tutte le amministrazioni interpellata, ad eccezione del Comune che ha espresso solo parere favorevole a per l'aspetto igienico sanitario e negativo per l'aspetto urbanistico-edilizio, poiché la FLOEW avrebbe provveduto a risponde alle osservazioni sollevate dalla EDENS;
- la FLOEW con istanza del 23/10/2013 chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione Messer Marino (CH) l'accesso agli atti al fine di esaminare ed estrarre copia della documentazione autorizzativa relativa al parco eolico della Edison Energie Speciali Spa per la parte ricadente nel territorio comunale;
- il sindaco di Castiglione Messer Marino in data 07/11/2013, con nota notificata in data 12/11/2013, esprimeva formale diniego sull'istanza di accesso agli atti della soc. FLOEW poiché riteneva che tali atti sono di carattere negoziale pubblico-privato e quindi sottraibili all'accesso;
- con numero progressivo di registro 499/2013 in data 12/12/2013 è stato depositato alla Sezione I del Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sede di Pescara da parte degli Avv.ti Marcello e Luisa Russo con studio legale in P.zza IV Novembre, 31 - Francavilla al Mare il ricorso amministrativo avverso l'atto di diniego del Comune di Castiglione Messer Marino;
- in attesa della decisione dei Giudici Amministrativi, si chiedeva la sospensione del procedimento poiché la FLOEW era impossibilitata a rispondere in mancanza della documentazione richiesta;
- con sentenza n°105/2014 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - sezione staccata di Pescara ha accolto il ricorso presentato dalla FLOEW, annullando l'atto impugnato e ordinando l'esibizione dei documenti amministrativi richiesti e depositati presso il Comune, quali gli atti di convenzione ed i progetti esecutivi del Parco eolico;
- stante la notifica della sentenza avvenuta nei termini di legge e la sua immediata esecutività il Comune di Castiglione Messer Marino non ha provveduto a far visionare quanto ordinato alla FLOEW che, attraverso i suoi legali, in data 17/04/2014 ha provveduto a depositare il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2 lett. b) del C.P.A. al medesimo Tribunale Amministrativo;
- in data 05/05/2014 la FLOEW riceveva a mezzo Raccomandata A/R la nota del Comune di Castiglione Messer Marino, avente prot. n°1087 del 28/04/2014 con la quale si concedeva alla FLOEW l'accesso agli atti;



- in data 08/05/2014 la FLOEW si recava presso gli uffici del Comune e, a seguito della consultazione dei progetti esecutivi del parco eolico EDENS, chiedeva il rilascio delle copie in carta semplice di determinata parte della documentazione;
- in data 15/05/2014 ritirava presso l'ufficio tecnico la documentazione richiesta in particolar modo le concessioni edilizie degli impianti eolici EDENS;
- la FLOEW in data 16/05/2014 segnalava al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Castiglione Messer Marino nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto la presenza di manufatti abusivi, ovvero costruiti in mancanza di adeguato titolo autorizzativo, e in particolare n. 3 (tre) cabine di smistamento posizionate su unica platea di fondazione inamovibile in loc. "Perazzeto" chiedendo agli stessi il ripristino dello status quo e l'emissione di adeguati provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi ha commesso l'abuso;

PRESO ATTO della documentazione relativa all'intervento consultabile sul sito Web della Regione Abruzzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>;

CONSIDERATO CHE

- il punto 14.3. delle linee guida nazionali in materia di energie rinnovabili (DM 10 settembre 2010) prevede che *"il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione"*;
- la FLOEW esercisce un aerogeneratore eolico nel Comune di Schiavi Di Abruzzo ubicato nella p.lla 4048 fg. 6;
- l'aerogeneratore di Schiavi Di Abruzzo, autorizzato in data 3 giugno 2013 rappresenta solo l'iter conclusivo iniziato presso la Regione Abruzzo con l'istanza di autorizzazione unica depositata in data 08/08/2011 e tale autorizzazione risulta valida ed efficace;
- il procedimento di autorizzazione per l'aerogeneratore ubicato nel Comune di Castiglione Messer Marino è stato avviato in data 15 febbraio 2011;
- i suddetti atti sono tutti precedenti alla data di richiesta di autorizzazione del progetto EDENS presentato solo il 3 aprile 2014 e quindi è necessario valutare il progetto in relazione a quanto esistente o in corso di autorizzazione rispettando quanto previsto in particolar modo dalla Linee Guida Regionali in materia di interdistanze tra aerogeneratori;

SI INVIANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

sul progetto presentato al fine della tutela degli interessi della società scrivente;



E SI CHIEDE

di stralciare dal progetto e, conseguentemente non autorizzare, i nuovi aerogeneratori EDENS denominati nei progetti "SC 04 NEW", "SC 05 NEW", "CMM 09 NEW" e "CMM 10 NEW" poiché non rispettano quanto previsto dal punto 6.2.4 delle Linee Guida Regionali in materia di interdistanze tra gli aerogeneratori esistenti della scrivente e per tutti per gli specifici motivi dettagliati negli elaborati allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si premette fin da ora che, ove nel caso in cui tali indiscutibili ragioni non vengano accolte, la FLOEW ricorrerà senza indugio presso i competenti Tribunali al fine di tutelare le proprie ragioni e interessi legittimi.

Gli elaborati allegati sono così suddivisi:

- ALLEGATO A: Nota tecnica su nuovi aerogeneratori da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo;
- ALLEGATO B: Nota tecnica su nuovi aerogeneratori da ubicarsi nel Comune di Castiglione Messer Marino;
- ALLEGATO C: Esposto inviato dalla FLOEW al Comune di Schiavi di Abruzzo in data 18/02/2014 per segnalazione opere abusive;
- ALLEGATO D: Sentenza n°105/2014 del T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara;
- ALLEGATO E: Istanza di accertamento di conformità e istanza di rilascio di permesso a costruire a sanatoria presentata dalla EDENS in data 28.2.2014 in merito alle cabine di smistamento ubicate in loc. Fonte di Nardo;
- ALLEGATO F: Osservazioni inviate dalla FLOEW in data 17/4/2014 in merito alla richiesta di sanatoria presentata dalla EDENS;
- ALLEGATO G: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 rilasciata alla FLOEW in data 20/04/2012 dalla Regione Abruzzo per la costruzione e l'esercizio di una aerogeneratore eolico con potenza pari a 200 kW in loc. Fonte Gelata nel Comune di Schiavi di Abruzzo;
- ALLEGATO H: Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 28/11 rilasciata alla FLOEW in data 20/04/2012 per la costruzione e l'esercizio di una aerogeneratore eolico con potenza pari a 800 kW (con generatore di potenza pari a 850 kW) in loc. Fonte di Nardo nel Comune di Schiavi di Abruzzo;
- ALLEGATO I: Nota dello Sportello Unico per l'Energia della Regione Abruzzo avente prot. n.RA/77034 del 05/04/2011 di Avvio Procedimento e Convocazione Conferenza Servizi ai sensi del D.Lgs. 387/03 per l'aerogeneratore eolico da 200 kW ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH);
- ALLEGATO J: Esposto inviato dalla FLOEW al Responsabile dell'ufficio tecnico, al Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino e alla Procura della Repubblica di Vasto in data 16/05/2014 per segnalazione opere abusive.

Si allega inoltre copia documento di identità in corso di validità dello scrivente.

Distinti saluti



Dott. Francesco Forenza

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. FORENZA
 2. FRANCESCO
 3. 26/11/86 TERMOLI (CB)
 4a. 04/03/2006 4b. MCTC-CH
 4b1. 04/03/2016 5. CH5127851D
 7. *Francesco Forenza*
 B 6. VASTO (CH)
 7 S. LEONARDO

	H	TU	TI	IT
AI				
A				
B	04/03/06	04/03/16		
C				
D				
DE				
CE				
DE				
01				

AB 5637444



ALLEGATO A

Nota Tecnica su nuovi aerogeneratori da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo

GRAFICAMENTE DENOMINATI

SC 04 NEW

SC 05 NEW

e

SITUAZIONE CABINA DI SMISTAMENTO "CS FONTE DI NARDO"



FLOEW



La FLOEW possiede due aerogeneratori (uno in esercizio e l'altro autorizzato) ubicati nello stesso crinale oggetto dell'intervento di rifacimento totale proposto dalla EDENS nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) entrambi ricadenti nella definizione di mini-eolico, ovvero aventi potenza inferiore a 1 MW.

Si è già premesso che la FLOEW veniva autorizzata dalla Regione Abruzzo con Autorizzazione Unica n°192 del 20 aprile 2012 alla costruzione di un aerogeneratore con potenza pari a 200 kW in loc. "Fonte Gelata" e l'impianto oggi è in esercizio (tale aerogeneratore verrà di seguito denominato *FLW SC01*).

Ulteriormente la FLOEW veniva autorizzata dal Comune di Schiavi Di Abruzzo, in data 03/06/2013 ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e della D.G.R. 294 del 02/05/2011 (anche a seguito della Determina Regionale n°DA13/60 del 11/04/2013), alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza pari a 850 kW) ubicato in loc. "Fonte di Nardo" e relative opere accessorie in particolare il cavidotto di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e la cabina di scambio e misura dell'energia prodotta (tale aerogeneratore verrà di seguito denominato *FLW SC02*).

La risultante rosa dei venti, del crinale di Schiavi Di Abruzzo, evidenzia una direzione prevalente e principale del vento Ovest-Sud-Ovest (Sud-Ovest) che caratterizza anemologicamente il sito e una componente secondaria minoritaria Est-Nord-Est. Risulta pertanto che sia la direzione prevalente che direzione secondaria del vento sono ortogonali allo sviluppo del crinale.

Nel caso specifico sia le turbine esistenti EDENS e le turbine FLOEW sono ubicate seguendo la naturale orografia del crinale e quindi perpendicolare sia alla direzione prevalente del vento (Ovest/Sud-Ovest) sia alla sua direzione secondaria (Est/Nord-Est).

Risulta quindi evidente che per la direzione caratterizzante il sito, ovvero la direzione Ovest/Sud-Ovest e tutte le direzioni in essa contenute, nessuna turbolenza può essere generata tra turbine. Quanto appena descritto corrisponde anche a quanto accade per la direzione secondaria Est/Nord-Est e tutte le direzioni in essa contenute. Per l'analisi delle turbolenze tra turbine, in tutte le altre direzioni del vento (ovvero le direzioni non prevalenti), si sono prese in considerazione la normativa CEI 61400-1 e le Linee Guida Regionali.


Fissati i criteri progettuali si può procedere all'analisi delle turbolenze così come consigliato dalla normativa CEI 61400-1 Allegato D che indica che non occorre che gli *effetti scia* da prendere in considerazione siano di tutti gli aerogeneratori, ovvero anche di quelli "nascosti" da altre macchine, ma solo le due unità più vicine alla macchina. Nel caso in esame viene presa in considerazione solo la distanza tra le macchine nelle direzioni ortogonale a quella prevalente.

La normativa IEC 61400-1 Allegato D asserisce che diversi aerogeneratori tendono a creare ulteriori turbolenze se posti su file aventi distanze inferiori a 3 (tre) diametri di rotore nelle direzioni non prevalenti del vento; questa tesi viene riproposta anche nelle linee guida Regionali ove stabiliscono che la distanza tra aerogeneratori deve essere di almeno 3 diametri di rotore nelle direzioni non prevalenti.




Per l'analisi delle interferenze e delle interdistanze, tra gli impianti FLOEW esistenti e le nuove turbine EDENS, è necessario considerare le dimensioni della nuova turbina che, in ordine cronologico, si propone di installare rispettando anche quanto previsto dai dettami delle Linee Guida Nazionali in materia di ordine di analisi delle richieste (punto 14.3. del DM 10 settembre 2010).

Di seguito lo stralcio della *PLANIMETRIA CATASTALE IMPIANTO EOLICO SCHIAVI DI ABRUZZO - TAV 15* con indicazione della posizione catastale dell'aerogeneratore in esercizio della FLOEW (FLW SC01) e della distanza con il primo aerogeneratore EDENS (SC 01 NEW) oggetto di autorizzazione ricadente del Comune di Schiavi Di Abruzzo:



L'aerogeneratore in esercizio della FLOEW denominato FLW SC01 è ubicato su una superficie avente estremi catastali fg. 6 p.lla 4048 e risulta avere, nella direzione non prevalenti del vento, un'interdistanza maggiore di 3 diametri di rotore (considerando 112 metri il diametro del rotore degli aerogeneratori proposti dalla EDENS come riportato negli elaborati progettuali in pubblica visione).



Risulta rispettata l'interdistanza obbligatoria tra l'aerogeneratore FLOEW "FLW SC01" in esercizio e il nuovo aerogeneratore EDENS in progetto denominato "SC 01 NEW".

Diversa è la situazione per il secondo aerogeneratore FLOEW denominato FLW SC02 ubicato sulla superficie catastale avente estremi fg. 2 p.lla 4122 autorizzato in data 03/06/2013.

Con atto datato 9 ottobre 2013, pervenuto in data 14 ottobre 2013, la EDENS ha promosso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica al fine di ottenere l'annullamento della predetta autorizzazione.

La FLOEW, con atto di opposizione notificato il 19.11.2013, ai sensi dell'art. 10 del DPR 24.11.1971 n. 1199, ha chiesto che il ricorso straordinario fosse trasferito e deciso in sede giurisdizionale.


In data 13.12.2013 EDENS ha notificato l'atto di costituzione in giudizio ai sensi del citato art. 10. L'atto è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede di Pescara - ed iscritto sotto il n. 506/2013 R.G. La FLOEW SRL si è costituita in giudizio nei termini di legge previsti dal codice.

Con tale ricorso la EDENS ha sostanzialmente lamentato che l'aerogeneratore eolico autorizzato arrecherebbe danni alla sue cabine di smistamento ubicate nei terreni adiacenti alla proprietà FLOEW in loc. "Fonte di Nardo" nonché interferenze aerodinamiche agli aerogeneratori esistenti denominati SC-14 e SC-15.

E' necessario ribadire come l'autorizzazione oggetto di ricorso è in vigore poiché nessuna sospensiva amministrativa è intervenuta.

In nessun elaborato pubblico presentato dalla EDENS viene fatto riferimento all'autorizzazione dell'aerogeneratore eolico della FLOEW oggetto del contenzioso amministrativo nonostante la stessa fosse pienamente cosciente dell'esistenza dello stesso, poiché la EDENS stessa proponeva il ricorso amministrativo.

Tale aerogeneratore risulterebbe gravemente danneggiato dalle nuove turbine EDENS. Anche in questo caso, nel rispetto del principio cronologico, i nuovi aerogeneratori devono rispettare le interdistanze obbligatorie previste e va considerato, come diametro di riferimento il diametro delle nuove turbine (pari a 112 m) poiché nuovo elemento disturbante in ordine cronologico di presentazione delle istanze.



Le distanze, in diametri equivalenti, rispetto al diametro delle nuove turbine, risultano essere:

- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS "SC 04 NEW": **0,90 D**
- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS "SC 05 NEW": **2,24 D**

I nuovi aerogeneratori EDENS denominati "SC 04 NEW" e "SC 05 NEW" non rispettano quindi l'obbligatoria interdistanza di 3 diametri di rotore rispetto all'aerogeneratore FLOEW in costruzione imposta dalla normativa CEI 61400-1 e dalle Linee Guida Regionali (paragrafo 6.2.4) nelle direzioni non prevalenti del vento.

Il non rispetto della distanza obbligatoria di 3 diametri di rotore, nelle direzioni non prevalenti del vento, comporterà gravi danni all'aerogeneratore FLOEW. Se i suddetti aerogeneratori verranno realizzati si avrà una perdita di produzione nella turbina FLW SC02 ed inoltre le perdite per scia aerodinamica del generatore raggiungerebbero valori superiori al 10%. Al di sopra di tale soglia si ha un incremento dei carichi sulla turbina tale da comportare alla stessa danni elettromeccanici, pregiudicandone il regolare funzionamento. La distanza di 3 diametri di rotore, nelle direzioni non prevalenti del vento, è la prescrizione data dalla normativa CEI/IEC 61400-1. In Italia le Norme del CEI costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte" (Legge 1° marzo 1968, n. 186). Infatti è attraverso la norma CEI/IEC 61400-1 che vengono costruiti e certificati gli aerogeneratori e la distanza di 3 diametri di rotore, nelle direzioni non prevalenti del vento è quanto stabilito dalla stessa come livello di sicurezza. La FLOEW, per l'impianto in oggetto, ha quindi stabilito la tipologia di aerogeneratore da acquistare studiando con attenzione le caratteristiche esistenti e le garanzie del costruttore che richiedono tali prescrizioni di sicurezza.

Questo aspetto, oltre ad un punto di vista tecnico/strutturale, risulta necessario per evitare che gli aerogeneratori siano troppo vicini tra loro ed impediscano all'avifauna e ai chiropteri di avere dei "corridoi" di passaggio per evitare collisioni con gli organi rotanti degli stessi. Tali spazi sono stati calcolati e rispettati dalla FLOEW, riguardo agli impianti esistenti (oggi oggetto di dismissione), e sicuramente è necessaria una continuità in tale senso. Si ricorda infatti che le aree oggetto di installazione sono sottoposte al vincolo IBA (Important Bird Areas) n.115 della Maiella e la necessità di tali passaggi è prescritta anche all'interno della *EU Guidance on Wind Energy Development in accordance with the EU Nature Legislation* che detta principi di uniformità e tutela per gli impianti eolici ubicati dentro le aree NATURA 2000.

Alla luce di quanto affermato si chiede che i nuovi aerogeneratori EDENS denominati "SC 04 NEW" e "SC 05 NEW", ricadenti nel Comune di Schiavi Di Abruzzo, vengano stralciati e non autorizzati dalla commissione regionale.



Situazione Cabina di Smistamento "Fonte di Nardo" - Comune di Schiavi di Abruzzo (CH)

Oltre quanto rappresentato occorre anche chiarire la situazione della cabina di smistamento "Fonte Di Nardo" indicata all'interno degli elaborati presentati (TAVOLA 1 - COROGRAFIA GENERALE STATO ATTUALE E OPERAZIONI DI RIMOZIONE AEROGENERATORI ESISTENTI ove sono denominate come "CS Fonte di Nardo" e con la campitura verde indicante "Cabina per punto di raccolta intermedio impianti eolici").

A seguito dell'istanza di accesso per gli atti relativi al parco eolico EDENS esistente presso il Comune di Schiavi Di Abruzzo, al fine di poter approfondire la materia del contendere in relazione al ricorso avverso l'autorizzazione, si osservava come le cabine di smistamento denominate "Fonte di Nardo" costruite all'interno del parco eolico nella medesima località e richiamate nel ricorso, non sono state oggetto di Concessione Edilizia né altri titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Schiavi d'Abruzzo.

In particolare, nella Relazione tecnica illustrativa, allegata alla concessione edilizia del 2000, sono enumerate n°15 cabine e n°15 aerogeneratori, ovvero una cabina per ogni generatore eolico esistente; in realtà, dai rilievi effettuati sul luogo si può constatare la presenza n°17 cabine.

Le opere di cui trattasi sono stabili e permanenti perché legate allo svolgimento e sfruttamento dell'attività del parco eolico ed ubicate su unica platea inamovibile di fondazione e pertanto costituenti a tutti gli effetti costruzioni che debbono essere oggetto di permesso di costruire o di autorizzazione unica.

Dopo aver chiesto spiegazioni in merito alla EDENS e aver successivamente depositato un esposto al Comune, in data 25/03/2014 con nota avente prot. n. 570 il Responsabile del Procedimento del Comune di Schiavi Di Abruzzo ha comunicato alla FLOEW che la EDENS presentava in data 20/03/2014 con istanza avente prot. n. 538, richiesta di accertamento di conformità e rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 per gli immobili di cui alla segnalazione della scrivente.

Con tale atto la EDENS ha ammesso l'abuso edilizio commesso in loc. "Fonte di Nardo" per gli stessi immobili che vengono oggi indicati nelle planimetria allegata ai progetti sottoposti alla V.I.A. come necessari anche per i nuovi aerogeneratori in autorizzazione.

Anche in questo caso dagli elaborati pubblici si omette del tutto di rappresentare la situazione giuridica esistente al momento della presentazione dell'istanza che è successiva alla piena conoscenza da parte di EDENS dell'abuso commesso in loc. "Fonte di Nardo".

Nella domanda di sanatoria la EDENS giustifica l'abuso dicendo che tale cabina era comunque presente, con diversa ubicazione e volumetrie, nei progetti presentati ai fini dell'ottenimento del vincolo paesaggistico.

Tale giustificazione risulta del tutto inconsistente poiché quanto affermato produce il suo effetto solo al fine di ottenere la sanatoria paesaggistica, atto prodromico ma non sufficiente nel caso di sanatorie urbanistiche.



La FLOEW in data 17/04/2014 produceva presso il Comune di Schiavi Di Abruzzo puntuali osservazioni in merito alla non sanabilità delle opere analizzando diversi punti sia di natura prettamente urbanistico-regolatoria (di livello comunale) sia la situazione vincolistica di interesse Regionale e Nazionale come la presenza del Vincolo Idrogeologico e il non rispetto del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in materia di distanze tra edifici.

Al tal fine si ritiene importante osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia potuto affermare i seguenti principi:

1. *il procedimento di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 è espressamente limitato alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia e non può, quindi, accedersi a tale procedura in presenza di inosservanza delle norme apprestate dall'ordinamento per la tutela dei vincoli apposti da legislazione Statale o Regionale (Consiglio di Stato Sez. II. Adunanza 31-10-2012 n. 4562);*
2. *il R.D.L. 3267/1923 non prevede alcuna ipotesi di rilascio di nulla-osta in sanatoria da parte del soggetto preposto alla tutela del vincolo quindi non può essere soddisfatto la doppia conformità dell'intervento per cui trattasi di "opere non sanabili" ai sensi dell'art. 36 del citato D.P.R. (cfr. Consiglio di Stato Sez. II. Adunanza 31-10-2012 n. 4562);*

Anche dalla lettura del parere del Consiglio di Stato e della norma appare l'impossibilità di sanare *ex lege* un abuso commesso in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, in nessun caso, anche se lo stesso non comporti inedificabilità totale. Tantomeno nel caso in oggetto poiché la *sanatoria postuma* non è stata prevista dal citato R.D.L. 3267/1923 e che, dove tale nulla-osta in sanatoria fosse rilasciato, risulterebbe essere illegittimo per violazione di legge.

Tale sentenza è stata anche trasmessa, ai fini della piena conoscenza, al competente ufficio Regionale che si occupa di rilascio di nulla osta idrogeologici.

Appare utile anche ricordare che l'art. 32, comma 27, lett. d), Legge n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali) ", subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e tali condizioni possono operare anche disgiuntamente" (Cons. di Stato, sez.IV, n. 3174/2010).



ALLEGATO B

Nota tecnica su nuovi aerogeneratori da ubicarsi nel Comune di Castiglione Messer Marino

GRAFICAMENTE DENOMINATI

CMM 09 NEW

CMM 10 NEW

e

SITUAZIONE CABINA DI SMISTAMENTO "CS PERAZZETO"



FLOEW



La FLOEW depositata in data 15 febbraio 2011 domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da un solo aerogeneratore della potenza di 200 kW ubicato in loc. "Castel Fraiano" del Comune di Castiglione Messer Marino su terreni privati per il quale veniva chiesta l'attivazione delle procedure espropriative ai sensi di legge.

In data 05/04/2011 il Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo avviava il procedimento e convocava la prima Conferenza di Servizi.

Sostanzialmente tutti gli enti coinvolti si sono espressi favorevolmente al progetto tranne il Comune di Castiglione Messer Marino. Durante la conferenza dei servizi del 18 novembre 2013, l'ultima in ordine temporale presso la Regione Abruzzo, la EDENS faceva pervenire alcune osservazioni in merito alle interferenze tra l'impianto esistente e l'autorizzando.

Al fine di poter produrre deduzioni a quanto affermato i lavori della conferenza dei servizi sono stati sospesi e FLOEW chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione Messer Marino l'accesso agli atti al fine di esaminare ed estrarre copia della documentazione autorizzativa relativa al parco eolico della EDENS per la parte ricadente nel territorio comunale.

Il Sindaco di Castiglione Messer Marino esprimeva formale diniego sull'istanza di accesso agli atti ritenendo che tali atti sono di carattere negoziale pubblico-privato e quindi sottraibili all'accesso.

Con numero progressivo di registro n. 499/2013 è stato depositato alla Sezione I del Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sede di Pescara (di seguito T.A.R.) da parte degli Avv.ti Marcello e Luisa Russo il ricorso amministrativo avverso siffatto atto di diniego chiedendo al Servizio di Politica Energetica, in attesa della definizione sentenza, la sospensione del procedimento poiché la FLOEW era impossibilitata a rispondere.


Con sentenza n°105/2014 il T.A.R. ha accolto il ricorso della FLOEW annullando l'atto impugnato e ordinando l'esibizione dei documenti amministrativi richiesti e depositati presso il Comune, quali gli atti di convenzione ed i progetti esecutivi del Parco eolico esistente

Nonostante la notifica della sentenza avvenuta nei termini di legge e la sua immediata esecutività il Comune di Castiglione Messer Marino non ha provveduto a far visionare quanto ordinato alla FLOEW che, attraverso i suoi legali, in data 17/04/2014 ha depositato un nuovo ricorso per ottemperanza *ex art. 112, comma 2 lett. b) del C.P.A.* al medesimo T.A.R.

In data 05/05/2014 la FLOEW riceveva, a mezzo Raccomandata A/R, la nota del Comune di Castiglione Messer Marino con la quale si concedeva l'accesso agli atti.

In data 15/05/2014 ritirava presso l'ufficio tecnico la documentazione richiesta in particolar modo le concessioni edilizie degli impianti eolici EDENS.


Si può procedere all'analisi delle turbolenze così come consigliato dalla normativa CEI 61400-1 Allegato D che indica che non occorre che gli *effetti scia* da prendere in considerazione siano di tutti gli aerogeneratori, ovvero anche di quelli "nascosti" da altre macchine, ma solo le due unità più vicine alla macchina. Nel caso in esame viene presa in considerazione solo la distanza tra le macchine nelle direzioni ortogonale a quella prevalente.



La risultante rosa dei venti evidenzia, per il crinale di Castiglione Messer Marino, una direzione prevalente e principale del vento NORD che caratterizza anemologicamente il sito e una componente secondaria minoritaria Sud-Ovest. Risulta pertanto che sia la direzione prevalente che direzione secondaria del vento sono ortogonali allo sviluppo del crinale.

Riguardo alla situazione che si delinea con la richiesta di autorizzazione sottoposta alla commissione Regionale la considerazione più importante risulta il rispetto delle Linee Guida Regionali dei nuovi aerogeneratori proposti rispetto al precedente progetto in corso di autorizzazione FLOEW.

Di seguito lo stralcio "PLANIMETRIA CATASTALE IMPIANTO EOLICO CASTIGLIONE MESSER MARINO - TAV 15" con indicazione della posizione catastale dell'aerogeneratore in corso di autorizzazione della FLOEW (FLW CMM01) con le distanze dagli aerogeneratori "CMM 09 NEW" e "CMM 10 NEW":





La normativa IEC 61400-1 Allegato D asserisce che diversi aerogeneratori tendono a creare ulteriori turbolenze se posti su file aventi distanze inferiori a 3 (tre) diametri di rotore nelle direzioni non prevalenti del vento; questa tesi viene riproposta anche nelle linee guida Regionali ove stabiliscono che la distanza tra aerogeneratori deve essere di almeno 3 diametri di rotore nelle direzioni non prevalenti.

Per l'analisi delle interferenze e delle interdistanze, tra gli impianti FLOEW esistenti e le nuove turbine EDENS, è necessario considerare le dimensioni della nuova turbina che, in ordine cronologico, si propone di installare rispettando anche quanto previsto anche dai dettami delle Linee Guida Nazionali in materia di ordine di analisi delle richieste (punto 14.3. del DM 10 settembre 2010).

Avendo stabilito, a seguito delle analisi anemometriche condotte, che, per il crinale di Castiglione Messer Marino, il vento prevalente è NORD, i nuovi aerogeneratori sono ubicati sulle direzioni non prevalenti del vento rispetto all'aerogeneratore FLOEW in corso di autorizzazione.

Le distanze delle due turbine nuove in progetto sono da calcolare tenendo conto che gli aerogeneratori sono posti su piani diversi (considerando l'altimetria e l'altezza del mozzo) e risultano essere:

- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS CMM 09 NEW: *ca. 220 metri*
- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS CMM 10 NEW: *ca. 189,45 metri*

Le distanze, in diametri equivalenti, rispetto al diametro delle nuove turbine risultano essere:

- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS CMM 09 NEW: **1,96 D**
- tra aerogeneratore FLOEW e aerogeneratore EDENS CMM 10 NEW: **1,69 D**

I nuovi aerogeneratori EDENS denominati "CMMC 09 NEW" e "CMMC 10 NEW" non rispettano quindi l'obbligatoria interdistanza di 3 diametri di rotore rispetto all'autorizzante aerogeneratore FLOEW imposta dalla normativa CEI 61400-1 e dalle Linee Guida Regionali (paragrafo 6.2.4) nelle direzioni non prevalenti del vento.

Il non rispetto della distanza obbligatoria di 3 diametri di rotore, nella direzione non prevalente del vento, comporterà gravi danni all'aerogeneratore FLOEW. Sulla base dei dati anemologici inconfutabili, a seguito della realizzazione del nuovo progetto EDENS si avrà una perdita di produzione nella turbina FLW CMM01 ed inoltre le perdite per scia aerodinamica del generatore raggiungerebbero valori superiori al 10%. Al di sopra di tale soglia si ha un incremento dei carichi sulla turbina tale da comportare alla stessa danni elettromeccanici, pregiudicandone il regolare funzionamento. La distanza di 3 diametri di rotore, nelle direzioni non prevalenti del vento, è la prescrizione data dalla normativa CEI/IEC 61400-1. In Italia le Norme del CEI costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte" (Legge 1° marzo 1968, n. 186).



Infatti è attraverso la norma CEI/IEC 61400-1 che vengono costruiti e certificati gli aerogeneratori e la distanza di 3 diametri di rotore, nelle direzioni non prevalenti del vento è quanto stabilito dalla stessa come livello di sicurezza. La FLOEW ha quindi, per l'aerogeneratore in oggetto, stabilito la tipologia di aerogeneratore da acquistare studiando con attenzione le caratteristiche esistenti e le garanzie del costruttore che richiedono tali prescrizioni di sicurezza.

Questo aspetto, oltre ad un punto di vista tecnico/strutturale, risulta necessario per evitare che gli aerogeneratori siano troppo vicini ed impediscano all'avifauna e ai chiropteri di avere dei "corridoi" di passaggio in modo da evitare collisioni con gli organi rotanti degli aerogeneratori. Tali spazi sono stati calcolati e lasciati dalla FLOEW rispetto agli impianti esistenti oggi oggetto di dismissione e sicuramente è necessaria una continuità in tale senso. Si ricorda infatti che le aree oggetto di installazione sono sottoposte al vincolo IBA (Important Bird Areas) 115 della Maiella e la necessità di tali passaggi è prescritta anche all'interno della *EU Guidance on Wind Energy Development in accordance with the EU Nature Legislation* che detta principi di uniformità e tutela per gli impianti eolici ubicati dentro le aree Natura 2000.

Alla luce di quanto affermato si chiede che i nuovi aerogeneratori EDENS denominati "CMM 09 NEW" e "CMM 10 NEW", ricadenti nel Comune di Castiglione Messer Marino, vengano stralciati e non autorizzati dalla commissione regionale.



Situazione Cabina di Smistamento "CS Perazzeto" – Comune di Castiglione Messer Marino (CH)

Oltre quanto rappresentato occorre anche chiarire la situazione della cabina di smistamento "Perazzeto" indicata all'interno degli elaborati presentati (TAVOLA 1 – COROGRAFIA GENERALE STATO ATTUALE E OPERAZIONI DI RIMOZIONE AEROGENERATORI ESISTENTI ove sono denominate come "CS Perazzeto da adeguare" con campitura viola).

A seguito dell'accesso agli atti presso il Comune si osservava come le cabine di smistamento denominate "Perazzeto" costruite all'interno del parco eolico nella medesima località, non sono state oggetto di Concessione Edilizia né altri titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Castiglione Messer Marino.

In data 16 maggio 2014 la FLOEW segnalava al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione Messer Marino nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto la presenza di manufatti abusivi, ovvero costruiti in mancanza di adeguato titolo autorizzativo, e in particolare n. 3 (tre) cabine di smistamento posizionate su unica platea di fondazione inamovibile in loc. "Perazzeto".

Va considerato che detti manufatti sono utilizzati come cabine di smistamento dell'energia e presumibilmente come stazioni di trasformazione elettrica e risultano necessari i pareri dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo economico per le linee in Media e Bassa tensione nonché per l'esercizio dei trasformatori MT/BT.


Le superfici sulle quali insistono tali cabine sono sottoposte al Vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e ricadono all'interno dell'area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT7140121 denominato "Abetina di Castiglione di Messer Marino".

Oltre a ribadire l'impossibilità di sanare immobili sottoposti a vincolo idrogeologico per i motivi detti nel precedente elaborato (ALLEGATO A), inerenti le cabine abusive ubicate nel Comune di Schiavi Di Abruzzo, in questo caso l'abuso insiste anche in area S.I.C. ed appare utile ricordare che l'art. 32, comma 27, lett. d), Legge n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali) ", subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e tali condizioni possono operare anche disgiuntamente" (Cons. di Stato, sez.IV, n. 3174/2010).

Quanto detto appare necessario al fine di sottoporre alla commissione quanto in essere poiché le cabine di smistamento di cui si discute, ubicate nel Comune di Castiglione Messer Marino, sono indicate all'interno degli elaborati presentati e sono oggetto di ampliamento come indicato nell'istanza presentata (TAVOLA 20 – PLANIMETRIE CABINE DI SMISTAMENTO E TAVOLA 1 – COROGRAFIA GENERALE STATO ATTUALE E OPERAZIONI DI RIMOZIONE AEROGENERATORI ESISTENTI ove sono indicate come "CS Perazzeto da adeguare").



Vasto, 18 febbraio 2014



Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Schiavi Di Abruzzo
Via Municipio, 5
66045 Schiavi Di Abruzzo (CH)

Sindaco del Comune di Schiavi Di Abruzzo
Comune di Schiavi Di Abruzzo
Via Municipio, 5
66045 Schiavi Di Abruzzo (CH)

RACC. A.R.

OGGETTO: Segnalazione abuso edilizio

Il sottoscritto dott. Francesco Forenza, in qualità di legale rappresentante della FLOEW S.r.l. (CF e PIVA 02146730698) con sede legale in Vasto (CH) alla Via Petrarca n°26

PREMESSO CHE

- la soc. FLOEW SRL è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Schiavi d'Abruzzo, località "Fonte di Nardo" censito in Catasto al fl. 2 particella 4122;
- con provvedimento prot. n. 1353 del 3.6.2013 essa è stata autorizzata dal Comune di Schiavi d'Abruzzo alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico su detto terreno;
- con atto datato 9 ottobre 2013 e pervenuto in data 14 ottobre 2013, la soc. EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a. ha promosso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica al fine di ottenere l'annullamento della predetta autorizzazione comunale;
- con atto di opposizione notificato il 19.11.2013 la soc. FLOEW, ai sensi dell'art. 10 del DPR 24.11.1971 n. 1199, ha chiesto che il ricorso straordinario fosse trasferito e deciso in sede giurisdizionale;
- in data 13.12.2013 la soc. EDISON ha notificato atto di costituzione in giudizio ai sensi del citato art. 10. L'atto è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede di Pescara - ed iscritto sotto il n. 506/2013 R.G. La FLOEW SRL si è costituita in giudizio nei termini di legge;
- con tale ricorso la soc. EDISON ha sostanzialmente lamentato che l'impianto eolico autorizzato alla soc. FLOEW arrecherebbe danni alla sua cabina di smistamento ubicata nei terreni adiacenti alla proprietà dell'istante in loc. "Fonte di Nardo";
- risulta dagli atti relativi all'autorizzazione dell'impianto eolico realizzato dalla EDISON ENERGIE SPECIALI SPA che la "cabina di smistamento", necessaria per il funzionamento dell'impianto, costruita all'interno del parco eolico in loc. "Fonte di Nardo", richiamata nel ricorso della EDISON non è stata oggetto della Concessione Edilizia n°3/2000 del 24/03/2000 né risulta che il Comune di Schiavi d'Abruzzo abbia rilasciato altri titoli in favore della soc. EDISON; in particolare nella concessione edilizia n. 3/2000 risulta omissivo ogni riferimento sia nella "Planimetria Catastale (2/2) TAVOLA 3" sia nella "Relazione Tecnica Illustrativa TAVOLA A";
- in particolare, nella Relazione tecnica illustrativa sono enumerate n°15 cabine e n°15 aerogeneratori, ovvero una cabina per ogni generatore eolico; in realtà, dai rilievi effettuati sul luogo si può constatare la presenza 17 cabine;
- tali manufatti non risultano neppure compresi negli elaborati relativi all'Autorizzazione della linea elettrica presentati dalla EDISON ENERGIE SPECIALI SPA in data 19.6.2000 ed assentiti dal Comune con nota prot. N. 1797 del 31.3.2000;



- trattasi di opere stabili e permanenti perché legate allo svolgimento e sfruttamento dell'attività del parco eolico ed ubicate su unica platea inamovibile di fondazione e pertanto costituenti a tutti gli effetti costruzioni che debbono essere oggetto di permesso di costruire o di autorizzazione unica;
- i manufatti non autorizzati sono peraltro ubicati a meno di un metro dal confine del terreno di proprietà della soc. FLOEW e non rispettano quindi le distanze di legge (mt. 10 dal confine della proprietà FLOEW SRL come previsto nell'art. 40 delle NTA del PRG);

CONSIDERATO CHE:

- detti manufatti sono utilizzati come cabine di smistamento dell'energia e come stazioni di trasformazione elettrica (come affermato nel ricorso della soc. EDISON), essi non risultano conformi nemmeno alle normative in materia di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della popolazione (cfr. allegato al DM 29.5.2008 recante "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti");
- ad avviso della soc. EDISON, l'esistenza di tali cabine impedirebbe la realizzazione del parco eolico autorizzato alla soc. FLOEW;
- per una eventuale sanatoria delle opere suddette sarebbe necessario l'assenso della soc. FLOEW SRL, proprietaria del terreno confinante con una delle cabine;
- l'art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
- l'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 precisa che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione;
- la vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia è espressione dell'esercizio di un potere vincolato, rispetto al quale non residua, in capo all'Amministrazione pubblica, alcun margine di discrezionalità in ordine alla repressione dell'abuso che deve essere perseguito;
- resta in capo alla competente Amministrazione Comunale il potere-dovere di ordinare la demolizione di opere abusive, nonostante il decorso di tempo (cfr. ex multis Cons. St. Sez. VI 11.5.11. n. 2781; id 5.4.2012 n. 2038; 28.1.2013 n. 496);
- l'art. 107, comma 1 del T.U.E.L. conferisce ai Dirigenti la competenza ad adottare atti e provvedimenti amministrativi;
- l'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. dispone che il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LA SOC. FLOEW SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CHIEDE

che l'Amministrazione Comunale e per essa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco, ciascuno per quanto di propria competenza:

- 1) verifichi ed accerti la consistenza delle cabine di smistamento realizzate dalla Soc. EDISON ENERGIE SPECIALI SPA in loc. Fonte di Nardo rilevando l'assenza della loro previsione anche cartografica nei provvedimenti autorizzativi rilasciati;
- 2) verifichi, in particolare se due delle 17 cabine di smistamento non risultano autorizzate e siano in contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche;
- 3) ordini il ripristino dello status quo ante ed emetta ogni altro provvedimento sanzionatorio anche in virtù degli artt. 27 e 31 del Testo Unico dell'Edilizia;
- 4) ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 informi la scrivente società FLOEW S.r.l. dell'avvio e dell'esito del procedimento sanzionatorio che sarà attivato a seguito della presente istanza.



Si ricorda che il pubblico ufficiale che, decorsi trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, incorre nel reato di cui all'art. 328, comma 2 del Codice Penale.

Distinti saluti


Dott. Francesco Forenza



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116, comma 4° del cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2013, proposto dalla *Floen S.r.l.*, rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Ebe Russo e Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

contro

Comune di *Castiglione Messer Marino*;

nei confronti di

Edison Energie Speciali S.p.A. (Edens), rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo e Wladimiro Troise Mangoni, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

per l'accesso ai documenti richiesti, previo annullamento del provvedimento prot. n. 2849 del 7 novembre 2013, con il quale il sindaco del comune di castiglione messer marino ha opposto il diniego in ordine all'istanza di parte ricorrente per un accesso agli atti relativi alla costruzione del parco eolico della società contro-interessata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edison Energie Speciali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nella *camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014* il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori l'avv. Luisa Russo per la società ricorrente e l'avv. Laura Di Tillio, su delega dell'avv. Giulio Cerceo, per la società contro-interessata;

La società ricorrente ha richiesto, alla Regione Abruzzo, un'autorizzazione (art.12 D. Lgs. n. 387/2003) per la costruzione e l'esercizio di un aereo-generatore eolico da ubicarsi nel comune di Castiglione M. M. (località Fraiano), dove sono operativi già 68 aereo-generatori della Edens spa, come da convenzioni stipulate dal Comune.

Avuto un diniego, è stata fatta un'istanza di accesso (23.10.2013), per rendersi conto delle convenzioni esistenti, dei progetti esecutivi e della computabilità o meno del proprio impianto.

Il diniego di accesso, infatti, è stato giustificato in relazione alla natura pubblico – privato dell'atto negoziale che renderebbe non rilevanti gli interessi di parte istante.

A base del rigetto vi sono state le osservazioni fatte dalla Edens, dopo aver visionato pacificamente gli atti progettuali della società ricorrente; questa, a sua volta, non ha potuto replicare, non avendo cognizione delle convenzioni esistenti, né della documentazione del parco eolico progettato dall'Edens spa, atti tutti di cui è stata negata la visione.

Il Comune non si è costituito, mentre l'Edens, nella propria memoria, dà ulteriori spiegazioni circa l'interposto diniego (distanza minima di 2km, tutela del paesaggio, interferenze con l'esistente, accordi da rispettare da parte del Comune). Tali argomentazioni possono, invero, essere di sostegno

alla decisione di diniego dell'autorizzazione, ma nessun pregio hanno per quel che concerne l'accesso non consentito che trova la sua unica motivazione, sintetica e generica, che ha ritenuto la richiesta non annoverabile tra gli interessi giuridicamente rilevanti, di cui al Dpr n. 352/1992, trattandosi di atto negoziale pubblico – privato.

Il Comune, inoltre, non ha considerato l'analogo accesso agli atti, già acconsentito alla Edens nei confronti del progetto della Floew.

L'istituto dell'accesso supplisce, invero, alla non conoscenza di elementi necessari per tutelare una propria situazione giuridica, che, nella specie, si traduce nella impossibilità di potere contraddire alle osservazioni fatte dall'Edens, le quali sono state decisive per la non autorizzazione ad installare un proprio aereo-generatore.

Negare il diritto d'accesso equivale, nella presente circostanza, a negare il diritto di difesa e/o di replica in contraddittorio, che è sicuramente meritevole di tutela, oltre che concreto, diretto ed attuale.

Non ha senso evidenziare, da parte dell'Edens, quelli che sarebbero gli aspetti ostativi delle convenzioni stipulate e, nel contempo, negare alla ricorrente il diritto di prendere la cognizione diretta delle stesse, che rappresentano pur sempre accordi interessanti il buon andamento dell'azione amministrativa del Comune.

Si oppone, inoltre, che ci sarebbe, da parte della società Floew, un'assoluta superfluità di visionare i progetti dell'Edens, potendo la medesima reperire il tutto presso il fornitore degli aereo-generatori dell'Adens; una tale affermazione appare del tutto contraddittoria con l'esigenza di dover tutelare i segreti tecnici.

Se nella documentazione richiesta vi sono effettivamente dei dati riservati, tutelati e/o tutelabili, per la presenza di dati tecnici esclusivi non pubblicizzati, nulla vieta di specificarli e trattenerli motivatamente in quanto

tali, rispettando la regola della reciprocità, in relazione a quanto già avvenuto in sede di accesso da parte della Edens nei confronti del progetto della Floew.

Sul piano sostanziale sussistono tutti i presupposti per l'invocato diritto di accesso nei limiti precisati dall'art. 8 del Dpr n. 352/92.

In punto di competenza ad adottare l'atto negatorio dell'accesso, va osservato come il fatto che il Sindaco abbia la legale rappresentanza del Comune, non giustifica, una volta ripartita per legge le competenze amministrative, la sottoscrizione di un atto riservato al funzionario amministrativo (artt. 50 e 107 T.U. Enti Locali, n. 267/2000, art. 9 del Dpr n. 184/2006).

Nel caso specifico le norme (art. 6, comma 6°, ed art. 9, comma 1°, Dpr n. 184/2006) sono testuali nell'affidare al dirigente e/o funzionario preposto al servizio, ogni responsabilità del procedimento e della sua definizione.

Conclusivamente il ricorso va accolto e l'interposto diniego annullato per quanto in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza del Comune che ha emesso l'atto impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo *accoglie* e, annullato l'atto impugnato, ordina l'esibizione dei documenti amministrativi richiesti e depositati presso il Comune, quali gli atti di convenzione ed i progetti esecutivi del Parco eolico, salvaguardati i limiti di legge.

Condanna il comune di Castiglione Messer Marino al pagamento, in favore della società ricorrente Floew srl, delle spese di giudizio, unitariamente

liquidate, come da D. M. n. 140/2012, in complessivi €2000,00=, oltre al rimborso del C.U. (€300,00) e degli accessori di legge (Iva e Cpa).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2014


IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Società a socio unico
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1

Ufficio
Via Paolo Nanni Costa, 30
40123 Bologna
Tel. +39 051 6420 711

EDISON



Spett.le
Comune di Schiavi di Abruzzo
Via Municipio, 5
66045 - Schiavi di Abruzzo (CH)

Bologna, 28 febbraio 2014

EDENS.14/413 LRI

OGGETTO: istanza di accertamento di conformità e istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria con riferimento a una cabina di smistamento realizzata sul Foglio n. 2, particella 4172 (ex 4123 - ex 5) del Catasto comunale in assenza di permesso di costruire nel territorio del Comune di Schiavi di Abruzzo, in località Fonte di Nardo, nell'ambito di un impianto eolico di proprietà di Edison Energie Speciali S.p.A.

Edison Energie Speciali S.p.A. (R.E.A. di Milano n. 1595386, Registro delle imprese di Milano e C.F. 01890981200, P.IVA 12921540154) con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, e sede operativa in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Enzo Dalpane, C.F. DLPNZE57D25A944H,

PREMESSO CHE

- in data 24 marzo 2000 codesta Spett.le Amministrazione ha rilasciato a Edison Energie Speciali S.p.A. la concessione edilizia n. 3/2000 volta alla realizzazione di un Parco Eolico all'interno del territorio comunale;
- con istanza n. 3164 del 19 giugno 2000 la scrivente Società ha chiesto alla Regione Abruzzo il rilascio dell' "autorizzazione alla costruzione di un impianto elettrico a 30 kV in cavo interrato per il vettoramento dell'energia prodotta da campi eolici, completa di cabina di trasformazione a 150 kV e collegamento alla rete ENEL, esistente (Carunchio - Villa S. Maria), interessante i comuni di Castiglione Messer Marino, Montazzoli, Monteferrante, Roccaspinaveti, Roio del Sangro e Schiavi d'Abruzzo";

- il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio – Area Ambiente Gestione Integrata Acqua e Suolo della Giunta Regionale ha rilasciato a favore di Edison Energie Speciali S.p.A. il provvedimento n. 5417 del 16 ottobre 2000, mediante il quale ha autorizzato in via provvisoria la scrivente Società, ai sensi dell'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, a costruire il predetto Parco Eolico e ha dichiarato, altresì, *“in forza dell'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, la pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi [e] per gli effetti dell'art. 71 della legge 25.06.1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni”*.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- successivamente al rilascio della richiamata concessione edilizia n. 3/2000 e della predetta autorizzazione provvisoria n. 5417/2000 della Regione Abruzzo, in fase di realizzazione dell'impianto eolico si è resa necessaria la costruzione di una cabina di smistamento nell'area compresa tra gli aerogeneratori denominati SC-14 e SC-15 e identificata al Foglio 2, particella 5 del Catasto comunale;
- la previsione della menzionata cabina è stata pertanto riportata all'interno degli elaborati progettuali approvati dal Verbale di Deliberazione della Giunta di codesto Comune n. 95 del 19 dicembre 2000, il quale, dopo aver valutato *“la necessità di attivare le procedure espropriative ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali e nazionali”*, ha approvato il progetto del Parco Eolico unitamente ai Piani Particellari di esproprio e ne ha dichiarato la pubblica utilità, l'interesse pubblico, l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- nell'ambito del procedimento di esproprio relativo ai terreni interessati dal Parco Eolico, a oggi non ancora concluso, codesta Amministrazione ha emanato il Verbale di Deliberazione di Giunta n. 50 del 6 agosto 2013, che ha approvato il progetto presentato dalla scrivente Società unitamente alle varianti rese successivamente necessarie, al fine di rinnovare l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di riaprire i termini per l'espletamento della procedura espropriativa;
- nell'anno 2001 la scrivente Società ha provveduto alla costruzione della summenzionata cabina di smistamento, consistente in n. 2 manufatti, distanti tra loro 60 cm. in struttura monoblocco di cemento armato vibrato con fondazione in cemento armato realizzata in opera, aventi un'altezza interna

di 2.50 m ed esterna (sopra copertura terrazzo) di 2.66 m, con una superficie coperta dalle cabine pari a circa 27.55 mq e una volumetria di circa 73 mc.;

- * la Provincia di Chieti, mediante la Determinazione n. DT-1164 del 20 dicembre 2013, ha autorizzato in via definitiva la costruzione e il funzionamento *“della linea elettrica a 30 kV in cavo sotterraneo per il vettoramento della energia elettrica prodotta da campi eolici completa di cabina di trasformazione a 150 kV e collegamento alla rete Enel esistente”*;
- * in data 24 gennaio 2014, la Società Floew S.r.l., titolare dell'autorizzazione prot. n. 1353 del 3 giugno 2013 rilasciata da codesto Comune volta alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico su terreni contigui al Parco Eolico di Edison Energie Speciali S.p.A., ha inviato alla scrivente Società una lettera con cui ha diffidato quest'ultima a rimuovere la cabina di smistamento in oggetto, giacché la medesima (i) non era stata prevista né dalla richiamata concessione edilizia n. 3/2000, né dalla summenzionata autorizzazione provvisoria n. 5417/2000 della Regione Abruzzo e (ii) non avrebbe rispettato la distanza di 10 metri dal confine, *“come previsto nell'art. 40 delle NTA del PRG”*.

CONSIDERATO CHE

- * sebbene la presenza della predetta cabina di smistamento sia stata prevista, come detto, dagli elaborati progettuali visionati da codesto Comune e posti a fondamento dei richiamati Verbali di Deliberazione di Giunta n. 95 del 19 dicembre 2000 e n. 50 del 6 agosto 2013, la costruzione della medesima è avvenuta in assenza di permesso di costruire;
- * come rimedio per le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo l'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha previsto l'istituto del permesso di costruire in sanatoria, il quale viene rilasciato dal Comune competente, previo pagamento della somma indicata dal comma 2 della predetta norma, qualora l'intervento edificatorio sia qualificabile come abuso formale, ossia rispetti in via sostanziale la disciplina urbanistica ed edilizia;
- * ai sensi della disposizione sopra menzionata, il fabbricato deve essere conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al tempo della costruzione, sia a quella in vigore al momento della presentazione dell'istanza (c.d. *“doppia conformità”*);
- * la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'accertamento di conformità, cui è chiamata l'Amministrazione comunale previa istanza dell'interessato, consiste in un esame privo di apprezzamenti discrezionali,

giacché l'oggetto di valutazione riguarda l'assentibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia.

RILEVATO CHE

- * allo scopo di verificare se la richiamata cabina di smistamento sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia occorre far riferimento al Regolamento edilizio di codesto Comune, approvato con delibera comunale n. 69 del 19 aprile 1980, e al Piano Regolatore Generale con le relative Norme Tecniche di Attuazione (c.d. "N.T.A.") del medesimo Comune;
- * il summenzionato Regolamento edilizio all'art. 31 (Distanze ed altezze), punto n. 2, fissa a 5 metri dai confini di proprietà la distanza minima che deve essere osservata dalle nuove costruzioni e a 10 metri la distanza minima prescritta per le costruzioni industriali e artigianali;
- * tali prescrizioni, tuttavia, ai sensi dell'art. 31 del predetto Regolamento, sono derogabili, ammettendosi distanze inferiori dal confine, fino alla costruzione in aderenza a esso, qualora le pareti interessate *"non s/ia]no finestrate"*;
- * ai sensi dell'art. 4 delle N.T.A., è inoltre possibile derogare alle disposizioni ivi previste, comprese quelle disciplinanti i distacchi minimi dal confine, nei *"casi che riguardano edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico"*;
- * le disposizioni normative e pianificatorie ora descritte non hanno subito modifiche da quando l'opera in oggetto è stata realizzata, risultando quindi tutt'ora in vigore;
- * come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente, la cabina di smistamento di cui in oggetto è priva di pareti finestrate;
- * da quanto emerge altresì dal provvedimento di autorizzazione provvisoria prot. n. 5417 del 16 ottobre 2000 della Regione Abruzzo, nonché dai Verbali di Deliberazioni di Giunta di codesto Comune n. 95/2000 e n. 50/2013, il Parco Eolico della scrivente Società è stato dichiarato opera di pubblica utilità, di interesse pubblico, indifferibile e urgente;
- * come sopra esposto, la citata cabina di smistamento è parte del Parco Eolico e costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del medesimo.

RITENUTO PERTANTO CHE

7. Verbale di Deliberazione di Giunta del Comune di Schiavi di Abruzzo n. 95 del 19 dicembre 2000;
8. Verbale di Deliberazione di Giunta del Comune di Schiavi di Abruzzo n. 50 del 6 agosto 2013;
9. Determinazione n. DT-1164 del 20 dicembre 2013 della Provincia di Chieti.

Si resta a disposizione per integrare la documentazione tecnica, qualora codesta Amministrazione lo ritenesse necessario.

Con osservanza.

DI CIVILITÀ E PROSPETTIVE s.p.a.

Consiglio di Amministrazione

Luca Di Stefano





COPIA



Vasto, 14 aprile 2014

Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Schiavi Di Abruzzo
Via Municipio, 5
66045 Schiavi Di Abruzzo (CH)

RACC. A.R.

OGGETTO: Osservazioni in merito alla richiesta di accertamento di conformità e rilascio del permesso di costruire in sanatoria per i manufatti abusivi ubicati in loc. "Fonte di Nardo" richiesta dalla Edison Energia Speciali SPA.

Il sottoscritto dott. Francesco Forenza, in qualità di legale rappresentante della FLOEW S.r.l. (CF e PIVA 02146730698) con sede legale in Vasto (CH) alla Via Petrarca n°26

PREMESSO CHE

- la soc. FLOEW S.r.l. (di seguito FLOEW) è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Schiavi d'Abruzzo, località "Fonte di Nardo" censito in Catasto al fg. 2 p.lla 4122;
- con provvedimento prot. n. 1353 del 03.06.2013 essa è stata autorizzata dal Comune di Schiavi d'Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. 28/11, alla costruzione e all'esercizio di un aerogeneratore eolico e le opere accessorie su detto terreno;
- con atto datato 9 ottobre 2013, pervenuto in data 14 ottobre 2013, la EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a. (di seguito EDENS) ha promosso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica al fine di ottenere l'annullamento della predetta autorizzazione comunale;
- con atto di opposizione notificato il 19.11.2013 la FLOEW, ai sensi dell'art. 10 del DPR 24.11.1971 n. 1199, ha chiesto che il ricorso straordinario fosse trasferito e deciso in sede giurisdizionale;
- in data 13.12.2013 la EDENS ha notificato atto di costituzione in giudizio ai sensi del citato art. 10. L'atto è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede di Pescara- ed iscritto sotto il n. 506/2013 R.G. La FLOEW SRL si è costituita in giudizio nei termini di legge;
- con tale ricorso la EDENS ha sostanzialmente lamentato che l'aerogeneratore eolico autorizzato alla FLOEW arrecherebbe danni alla sue cabine di smistamento ubicate nei terreni adiacenti alla proprietà dell'istante in loc. "Fonte di Nardo";
- che la FLOEW in data 19 febbraio 2013 ha segnalato al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Schiavi Di Abruzzo la presenza di manufatti abusivi, ovvero costruiti in mancanza di adeguato titolo autorizzativo, e in particolare n. 2 (due) cabine di smistamento posizionate su unica platea di fondazione inamovibile in loc. "Fonte di Nardo" chiedendo agli stessi il ripristino dello status quo e l'emissione di adeguati provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi ha commesso l'abuso;

PRESO ATTO che in data 25/03/2014 con nota avente prot. n. 570 il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla FLOEW che la EDENS, con istanza presentata il 20/03/2014, avente prot. n. 538 ha fatto richiesta di accertamento di conformità e rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 per gli immobili di cui alla segnalazione della scrivente AMMETTENDO, in concreto, l'abuso edilizio commesso in loc. "Fonte di Nardo" per gli stessi immobili che vengono indicati nel ricorso al TAR come ostantivi dell'autorizzazione rilasciata alla FLOEW.



PRESO ATTO delle considerazioni che EDENS effettua nella richiesta di applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 per gli immobili abusivi di cui in oggetto;

CONSIDERATO che nelle premesse della richiesta di sanatoria la EDENS afferma:

- *"la presenza della cabina di smistamento è stata prevista dagli elaborati progettuali visionati da codesto Comune e posti a fondamento dei richiamati Verbali di Deliberazione di Giunta n. 95 del 19 dicembre 2000 e n. 50 del 6 agosto 2013";*
- *ai sensi dell'art. 4 della N.T.A. è possibile derogare alle disposizioni ivi previste, comprese quelle disciplinanti i distacchi minimi dal confine, nei "casi che riguardano edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico";*
- *successivamente al rilascio della predetta concessione edilizia n. 3/2000 e della predetta autorizzazione provvisoria n. 5417/2000 della Regione Abruzzo, in fase di realizzazione dell'impianto si è resa necessaria la costruzione di una cabina di smistamento nell'area compresa tra gli aerogeneratori SC-14 e SC-15 e identificata al Foglio 2, particella 5 del Catasto comunale;*

CONSTATATO quanto segue in relazione alla natura pubblica o di pubblica utilità delle opere abusive:

- la Delibera di Giunta n. 95 del 19.12.2000 poteva solo assentire (e di certo non autorizzare) il progetto di impianto ove, si ricorda, non venivano rappresentati i manufatti nella posizione e nelle volumetrie in cui sono stati successivamente costruiti ma si limitava a dichiarare *"di ritenere rilevante interesse socio-economico l'intervento per la realizzazione di un impianto eolico e che lo stesso risponde alla caratteristiche di una opera di pubblica utilità nonché di interesse pubblico"*;
- la documentazione presentata a corredo della suddetta Delibera conteneva l'ubicazione di una cabina, posta ad oltre 200 metri e con una superficie di 165 mq. dal luogo degli attuali manufatti abusivi (comunque diversi per volume, superficie e posizione) e quindi solo le opere lì indicate sono state assentite al fine dell'interesse pubblico dell'opera dal Consiglio Comunale di Schiavi Di Abruzzo e dalla Regione Abruzzo;
- il progetto approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non conteneva palesemente i manufatti di cui oggetto di sanatoria e oggi la EDENS non può invocare l'esistenza della "pubblica utilità" delle opere poiché dall'entrata in vigore del D.Lgs 387/03 (al fine della verifica della "doppia conformità") la dichiarazione di "pubblica utilità", *per impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi* (comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03) avviene solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e non a fortiori con la sola enunciazione di impianto eolico o di opera strettamente necessaria allo stesso;

RAPPRESENTATO quanto segue in relazione alla conformità dell'abuso con il P.R.G. e i Regolamenti Comunali vigenti:

- le distanze previste nell'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G. vigente per la zona di cui trattasi sono definite in metri 10 dal confine; l'art. 31 del regolamento edilizio prevede delle deroghe alla distanza tra la nuova costruzione e i confini ma solo nel caso in cui sia già presente la parete dell'edificio confinante e quindi sia possibile definire se tale parete sia fenestrata o meno;
- tale enunciato si inserisce nei dettami del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (articolo 9) tuttora vigente in forza dell'art. 136 del testo unico dell'edilizia (che ha fatto salvi i commi 6,8 e 9 dell'art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150) che stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee;
- tale deroga non può essere fatta valere tra nuovi edifici e zone inedificate poiché verrebbero meno i diritti del confinante rispetto alle sue reali possibilità edificatorie;
- la distanza minima rilevata dei manufatti abusivi dai confini della proprietà della FLOEW è inferiore ad 1 metro lineare;



- detti manufatti sono ad uso cabina e trasformazione elettrica e non risultano conformi alle normative in materia di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della popolazione (cfr. allegato al DM 29.5.2008 recante "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti") poiché l'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che "la distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina" in tal modo rinviando ai criteri esposti nei commi precedenti e, per il caso che ci riguarda, nel comma 3° (per le linee a tensione inferiore a 132 KV) il quale richiama esplicitamente le distanze previste nel decreto interministeriale 16/01/1991, ovvero pari a 3,50 metri di "fascia di rispetto" che non può ricadere nei terreni dei confinanti;
- la distanza dai manufatti dalla strada comunale "Vallone Chiavaro" non risulta derogabile né dalle N.T.A. del P.R.G. né dal Regolamento Edilizio Comunale che impone una distanza di metri 20 dal ciglio della strada; tale distanza appare ancora più necessaria nel caso in oggetto poiché gli immobili di cui alla richiesta di sanatoria contengono una stazione di trasformazione elettrica in tensione a 30.000 Volt e, considerando le reali distanze dalla strada suddetta, tale situazione mina la pubblica sicurezza per il pericolo di folgorazione che vi scaturisce e, in ogni caso, le deroghe previste in caso di opere pubbliche hanno sempre l'obbligo di non ledere la salute e la pubblica sicurezza dei cittadini. In ogni caso le opere di cui trattasi non sono state dichiarate di interesse pubblico poiché non presenti nelle delibere richiamate;
- non è rispettato il Rapporto Massimo di Copertura - Rc - previsto per la zona suddetta pari al 10% della superficie fondiaria;
- la documentazione prodotta non è completa: è da osservare infatti come non sono stati prodotti i pareri dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo economico per le linee in Media e Bassa tensione nonché per l'esercizio dei trasformatori MT/BT e della Sovrintendenza per i Beni Archeologici; a tale proposito si osserva che alla FLOEW fu chiesto dalla stessa la preventiva indagine archeologica al fine di autorizzare gli aerogeneratori ubicati nello stesso ambito);

IN RIFERIMENTO alla compatibilità urbanistica dei due manufatti è doveroso rappresentare altresì che:

- ai sensi del richiamato Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- le due cabine oggetto di sanatoria sono distanti tra loro circa 51 centimetri;
- la parete antistante alla cabina numerata con il numero 1 è certamente finestrata in relazione alla definizione che la giurisprudenza ha dato a tale caratteristica: "per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti" (Corte d'Appello, Catania, 22 novembre 2003; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, Torino, 10 ottobre 2008 n. 2565; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 giugno 2011, n. 1419, T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 20-11-2012, n. 788, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 28-09-2012, n. 1624, Consiglio di Stato Sez. V, 22-11-2013 n. 5557);
- le suddette norme del D.M. non sono derogabili e costituiscono norme integrative dei PRG (Consiglio di Stato Sez. V, 02-11-2010 n. 7731);

RAPPRESENTATO quanto di seguito in relazione alla compatibilità dell'abuso con il R.D.L. n. 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico:

- le superfici sulle quali sono state edificate le cabine oggetto di sanatoria sono sottoposte al Vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e ciò non viene segnalato nelle relazioni depositate dall'Istante;
- il procedimento di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 è espressamente limitato alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia e non può, quindi, accedersi a tale procedura in presenza di inosservanza delle norme apprestate dall'ordinamento per la tutela dei vincoli apposti da legislazione Statale o Regionale (Consiglio di Stato Sez. II, Adunanza 31-10-2012 n. 4562);



- *Il R.D.L. 3267/1923 non prevede alcuna ipotesi di rilascio di nulla-osta in sanatoria da parte del soggetto preposto alla tutela del vincolo quindi non può essere soddisfatto la doppia conformità dell'intervento per cui trattasi di "opere non sanabili" ai sensi dell'art. 36 del citato D.P.R. (cfr. Consiglio di Stato Sez. II. Adunanza 31-10-2012 n. 4562);*

INOLTRE RIBADITO CHE i manufatti oggetto della richiesta sanatoria sono stati indicati dalla stessa EDENS, nel ricorso pendente al T.A.R. Abruzzo avente numero di registro 506/2013, ostanti alla realizzazione dell'aerogeneratore eolico che lo stesso Comune ha autorizzato alla FLOEW con provvedimento prot. n. 1353 del 03.06.2013;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LA SOC. FLOEW SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CHIEDE

che l'Amministrazione Comunale e per essa chiunque ritenuto responsabile per quanto di propria competenza respinga la domanda in sanatoria presentata dalla EDENS per i manufatti abusivi in oggetto non sussistendo la conformità urbanistico-edilizia delle opere ai regolamenti vigenti e comunque non essendo competente il Comune in tale materia.

Elaborati allegati alla presente:

- Riassunto dei motivi della non compatibilità urbanistico-edilizia;
- Distanza del fronte delle cabine dai confini;
- Distanza del fronte delle cabine dal ciglio stradale;
- Manufatti EDENS oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria - art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- Ubicazione dei manufatti abusivi sulla Mappa del Vincolo Idrogeologico.

Distinti saluti


Dr. Francesco Forenza




RIASSUNTO DEI MOTIVI DELLA NON COMPATIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

1. la documentazione presentata a corredo della Delibera di Giunta n. 95 del 19.12.2000 (che dichiarava di interesse pubblico l'opera) conteneva l'ubicazione di una cabina posta ad oltre 200 metri e con una superficie di 165 mq. dal luogo degli attuali manufatti abusivi che, essendo estranei a quanto allegato al progetto approvato dal Consiglio Comunale, non possono essere considerati "di interesse pubblico";
2. dall'entrata in vigore del D.Lgs 387/03 (al fine della verifica della "doppia conformità") la dichiarazione di pubblica utilità, "per impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi" (comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03) avviene solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e non a fortiori con la sola enunciazione di impianto eolico o di opera strettamente necessaria allo stesso e quindi la sanatoria potrà avvenire, eventualmente, solo a seguito di un procedimento unico regionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 387/03 nel cui procedimento confluirà il parere urbanistico-edilizio del comune;
3. le distanze previste nell'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G. vigente per la zona di cui trattasi sono definite in metri 10 dal confine e che l'art. 31 del regolamento edilizio prevede delle deroghe alla distanza tra la nuova costruzione e i confini ma solo nel caso in cui sia già presente la parete dell'edificio confinante e quindi sia possibile definire se tale parete sia fenestrata o meno;
4. detti manufatti essendo utilizzati come cabine di smistamento dell'energia e come stazioni di trasformazione elettrica non risultano conformi alle normative in materia di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della popolazione (cfr. allegato al DM 29.5.2008 recante "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti") che prevede esplicitamente le distanze previste nel decreto interministeriale 16/01/1991, ovvero pari a 3,50 metri di "fascia di rispetto";
5. la distanza dai manufatti dalla strada comunale "Vallone Chiavaro" non risulta derogabile né dalle N.T.A. del P.R.G. né dal Regolamento Edilizio;
6. manca il parere dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, del parere del Ministero dello Sviluppo economico per le linee in Media e Bassa tensione nonché per l'esercizio dei trasformatori MT/BT e del parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici (poiché la stessa ha per la FLOEW chiesto la preventiva indagine archeologica al fine di autorizzare gli aerogeneratori ubicati nello stesso ambito);
7. ai sensi del richiamato Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti fenestrate e pareti di edifici antistanti e, nel caso in oggetto, risulta non rispettata poiché le due pareti (di cui una fenestrata) sono poste ad una distanza di 51 centimetri;
8. le superfici ove sono state edificate le cabine oggetto di sanatoria sono sottoposte al Vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e ciò non viene per nulla indicato all'interno delle relazioni depositate dall'istante e lo stesso non prevede la possibilità di essere "postumo" alla costruzione delle opere ed appunto le opere in aree vincolate non sono sanabili e/o condonabili;
9. i manufatti oggetto di richiesta sanatoria sono stati indicati dalla stessa EDENS, nel ricorso pendente al T.A.R. Abruzzo avente numero progressivo di registro 506/2013, ostanti alla realizzazione dell'aerogeneratore eolico che lo stesso Comune ha autorizzato alla FLOEW con provvedimento prot. n. 1353 del 03.06.2013.


Distanza del fronte delle cabine dai confini

(misure espresse in metri)



Distanza del fronte delle cabine dal ciglio stradale

(misure espresse in metri)



Manufatti EDENS oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria
- Art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 -

Distanza tra fabbricati
metri 0,51





GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

**PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 192
DETERMINAZIONE N. DA13/86**

Del 20/04/2012

**DIREZIONE: AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

**Oggetto: Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003,
art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della
potenza di 200 kW da ubicarsi in località Fonte Gelata nel Comune di
Schiavi D'Abruzzo (CH).**

**Società: Floew S.r.l.
Via Petrarca, 26
66054 Vasto (CH)**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

VISTO il D.Lgs. 387/03 e s.m.i., concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12 che:

- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
- al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
- al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che disciplina l'espropriazione, anche a favore di



GIUNTA REGIONALE

privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti, all'art. 6 introduce la PAS e all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;

VISTA la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03;

VISTA la L.R. 3 marzo 2010 n. 7 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" che persegue la propria finalità in coerenza con i principi generali e fondamentali desumibili dal D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e dal D.Lgs. n. 330/2004;


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che:


- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA",
- ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 754 del 30/07/2007 e s.m.i. concernente "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese - Approvazione";

VISTA la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010";

VISTA la D.G.R. 148 del 12/03/2012 recante "D.G.R. n.754/07 "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese - Approvazione". Adeguamento al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"





GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota del 28/09/2010 acquisita al protocollo regionale n. RA/204991 del 02/11/2010, con la quale la Società Floew s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n. 26, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 200 kW, da ubicarsi in loc. "Fonte Gelata" nel Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH) regolarizzata con note acquisite ai protocolli regionali n. RA/38816 del 15/02/2011 e n. RA/68470 del 25/03/2011;

DATO ATTO che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo, integrato successivamente con note acquisite ai protocolli regionali n. RA/38816 del 15/02/2011 e n. RA/68470 del 25/03/2011, comprendente i seguenti elaborati tecnici:

- PD: Progetto Definitivo,
- S: Sintesi non tecnica,
- PPE: Piano Particellare, superato da "Relazione esplicita dell'opera Tavola RE, Piano Particellare di esproprio Tavola PP, Elenco ditte intestatarie Tavola ED" del 13/05/2011 acquisite al protocollo regionale RA/128135 del 16/06/2011;
- DST: Collegamento in MT, superato da "Relazione esplicita dell'opera Tavola RE, Piano Particellare di esproprio Tavola PP, Elenco ditte intestatarie Tavola ED" del 13/05/2011 acquisite al protocollo regionale RA/128135 del 16/06/2011,
- PPE: Piano Particellare Integrazione, superato da "Relazione esplicita dell'opera Tavola RE, Piano Particellare di esproprio Tavola PP, Elenco ditte intestatarie Tavola ED" del 13/05/2011 acquisite al protocollo regionale RA/128135 del 16/06/2011;
- ANM: Report Anemometrico,

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;

VISTA la nota prot. RA/76296 del 05/04/2011, con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 21/04/2011 nel corso della quale si chiedevano integrazioni documentali;

PRESO ATTO della documentazione integrativa inviata dal proponente, acquisita ai protocolli regionali n. RA/83387 del 13/04/2011, n. RA/106326 del 16/05/2011, n. RA/1145026 del 11/07/2011, di seguito elencata:

- Relazione Campi Magnetici,
- DSM: modifiche collegamento in MT superato da "Relazione esplicita dell'opera Tavola RE, Piano Particellare di esproprio Tavola PP, Elenco ditte intestatarie Tavola ED" del 13/05/2011 acquisite al protocollo regionale RA/128135 del 16/06/2011,
- Integrazione alla documentazione del 02/05/2011,
- Relazione acustica previsionale,
- Relazione geologica - idrogeologica del 18/05/2011,
- Relazione geologica,

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO inoltre della documentazione "Relazione esplicita dell'opera Tavola RE, Piano Particellare di esproprio Tavola PP, Elenco ditte intestatarie Tavola ED" del 13/05/2011 e della





GIUNTA REGIONALE

successiva nota prot. RA/176672 del 30/08/2011 del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP. – Ufficio C.R.T.A., Esproprio e Osservatorio LL.PP. in merito agli adempimenti di avviso di avvio procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 e della L. 241/90;

CONSIDERATO che con nota del 12/09/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/187929 del 15/09/2011, la società proponente comunicava la modifica dell'altezza dell'aerogeneratore e successivamente, con nota del 10/10/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/210259 del 13/10/2011, inviava la Relazione Geologica e chiedeva la riattivazione della conferenza dei servizi;

PRESO ATTO della documentazione integrativa, acquisita in seguito alla conferenza dei servizi del 10/11/2011, ai protocolli regionali n. RA/238394 del 21/11/2011, n. RA/269410 del 28/12/2011, n. RA/269413 del 28/12/2011:

- dettagli analisi anemometrica
- specifiche rifiuti da dismissione e ripristino del sito
- polizza fideiussoria e posizione anemometrica

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento anche in merito alla modifica dell'altezza dell'aerogeneratore:

- assenso del Comune di Schiavi D'Abruzzo con nota prot. 1122 del 20/04/2011 confermato con nota prot. 2637 del 09/11/2011;
- nulla osta condizionato alla costruzione dell'elettrodotto interrato e, per la parte di elettrodotto aereo, nulla osta limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise prot. 4088 del 22/04/2011 confermato con nota prot. 12315 del 15/11/2011;
- parere favorevole del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti prot. 484 del 15/04/2011 confermato con nota prot. RA/228963 del 09/11/2011;
- parere tecnico conclusivo favorevole con prescrizioni dell'Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo - prot. 1928 del 08/11/2011;
- nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo prot. 5207 del 25/05/2011 confermato con nota prot. 10063 del 10/11/2011;
- nulla osta della Provincia di Chieti Settore 6, ai soli fini della viabilità con prescrizioni per l'attraversamento della S.P. "Monte Pizzuto" nota prot. 28031 del 16/05/2011 confermato con nota prot. 62063 del 10/11/2011;
- parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti - prott. n. 6452 del 03/05/2011, n. 11728 del 24/08/2011 riconfermato con nota prot. 15780 del 10/11/2011;

nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di presa d'atto dell'assenza di interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti a 20 kV e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso prot. 1240 del 14/11/2011;





GIUNTA REGIONALE

- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo con nota prot. 10008 del 15/06/2011 confermato con nota prot. 19179 del 21/11/2011;
- nulla osta della Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Adriatico - prot. 6947 del 13/04/2011 confermato con nota prot. 21919 del 06/12/2011;
- parere favorevole dell'Aeronautica Militare comando scuole dell'A.M. 3^ Regione Aerea prot. 32757 del 05/07/2011 confermato con nota prot. 58578 del 07/12/2011;
- nulla osta con obblighi, del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio prot. M_D/GGEN/02/414465/262/S524-1-11/2011 DEL 15/07/2011 e nulla osta alla variante dell'impianto prot. M_D/GGEN/02/418582/262/S524-1-11/2011 del 12/01/2012;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l'istruttoria favorevolmente conclusa alla luce anche della D.G.R. n° 148/2012;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all'art. 5 dell'Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387


per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società Floew s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n. 26, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 200 kW, da ubicarsi in loc. "Fonte Gelata" nel Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH).

Art. 2

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per l'impianto e le opere connesse che devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 10/11/2011 e successive integrazioni acquisite ai protocolli regionali con n. RA/238394 del






GIUNTA REGIONALE


21/11/2011, n. RA/269410 del 28/12/2011, n. RA/269413 del 28/12/2011, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1. la realizzazione del cavidotto, non deve comportare tagli di vegetazione forestale;
2. segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea: la società proponente, ove ricorrano le prescrizioni di cui alla circolare n. 146/394/4422 del 09/08/2000 di STAMADIFESA, deve attenersi alle direttive riguardanti la segnaletica e la rappresentazione cartografica delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura; le prescritte informazioni relative alla caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
3. rumore: deve essere assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di immissione, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo;
4. emissioni in fase di cantiere: durante la fase di cantiere degli interventi si deve porre particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di polveri diffuse limitandole con opportuni accorgimenti come definito dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
5. elettrodotto: devono essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni; l'elettrodotto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Abruzzo e Molise;
6. interventi sulla S.P. "Monte Pizzuto": prima dell'esecuzione dei lavori inerenti l'attraversamento della S.P. Monte Pizzuto con il cavidotto aereo, necessario per la connessione dell'aerogeneratore eolico alla rete MT di Enel Distribuzione deve munirsi dell'atto autorizzativo definitivo di competenza della Provincia di Chieti servizio Concessione Settore 6, il quale conterrà tutte le prescrizioni a cui attenersi per la corretta esecuzione dei lavori stessi;
7. Il Proponente, in merito all'esproprio, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni da parte del soggetto delegato in qualità di "autorità espropriante" dalla Regione Abruzzo a seguito di atto da adottarsi da parte del servizio competente agli espropri, deve sostenere l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010.
8. Il Proponente in adempimento agli obblighi riportati al precedente punto 7 prima dell'avvio del procedimento espropriativo conseguente alla presente autorizzazione, deve versare, su apposito capitolo ovvero assumere formalmente l'impegno a versare a beneficio dell'autorità espropriante, l'importo computato da parte del competente Ufficio per le espropriazioni della medesima autorità delegata, secondo un quadro economico con riferimenti alle norme e tariffe vigenti.





GIUNTA REGIONALE

9. Il Proponente e l'autorità espropriante delegata dovranno stabilire le modalità di rendicontazione delle somme dell'intera procedura di esproprio.
10. Il proponente deve tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori.
11. Il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento, deve provvedere a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH) pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.
12. Il proponente deve provvedere alla compensazione ambientale all'atto dell'emanazione dei criteri applicativi della L.R. 27/06 da parte della Regione.
13. La gestione dell'attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con l'obbligo, per il proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.
14. Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E' fatto obbligo al proponente di comunicare all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Schiavi D'Abruzzo la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione tramite fax o lettera raccomandata.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale Rappresentate della ditta deve inviare al all'Autorità Competente certificato di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente, all'Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo e Distretto di Pescara Sezione di Fisica Ambientale, al Sindaco del Comune di Schiavi D'Abruzzo (CH). Agli stessi Enti deve essere comunicata la data di messa a regime.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all'Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e i dati certificati dell'energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.



GIUNTA REGIONALE

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Schiavi D'Abruzzo, all'Autorità Competente e all'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto la Floew s.r.l. deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, l'Autorità Competente può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

1371
di 7
P. 1371
1371
1371

Via Petrarca



GIUNTA REGIONALE

Art. 9

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Floew s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n. 26, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Iris Flacco)

Il Collaboratore

(Dott.ssa Assunta Locco)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Iris Flacco)



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

c.a.p. 66045

PROVINCIA DI CHIETI

Via Municipio, 5

TEL. 0873-970121 FAX 0873-979366 E-MAIL: schiavi.abruzzo@virgilio.it C.F. N. 83000490694 - P.IVA N. 09278660691

Prot. n. 1353

Add. 03/06/2013

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11 per l'impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW) ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) in Località "Fonte Di Nardo" proposto dalla soc. FLOEW s.r.l. - **AUTORIZZAZIONE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

VISTA la delibera G.M. n°29 del 27/04/2012 di Approvazione del Piano delle Risorse e degli obiettivi con la quale sono stati nominati i Responsabili del Servizio;

VISTA la delibera G.M. n°62 del 21/12/2012 di Autorizzazione Gestione Provvisoria del P.E.G. di conferma delle nomine dei Responsabili dei Servizi per il 2013;

CONSIDERATO il D.Lgs. n.28 del 3/03/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che stabilisce per tutti gli impianti con potenza sotto 1 (uno) MW alimentati da energia rinnovabile l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) e il recepimento dello stesso dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 294 del 02/05/2011;

VISTO il D.Lgs. 387/03 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti nonché stabilisce la compatibilità degli stessi con la destinazione agricola delle aree in cui vanno ad ubicarsi;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°754 del 30/07/2007 e s.m.l. concernente "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese - Approvazione";

VISTA la D.G.R. n°1032 del 29/12/2010 "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010";

VISTA la D.G.R. n°148 del 12/03/2012 recante "D.G.R. n.754/07 "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese - Approvazione" Adeguamento al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la D.G.R. n°931 del 28/12/2012 - "L. R. 27 del 09/08/2006 art. 4 comma 2 lettera c). Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Criteria sp. itec";

VISTA la nota acquisita agli atti con la quale la Società FLOEW s.r.l. con sede legale in Vasto (CH) in Via Petrucci, 26, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW), da ubicarsi in loc. "Fonte di Nardo" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH);

DATO ATTO che viene specificata nella domanda di autorizzazione che la potenza nominale elettrica dell'impianto pari a 800 kW, come da definizione data dalla Direttiva Macchine e la normativa CENELEC e CEI per le turbine eoliche, in particolare la Norma CEI EN 61400-1, Ed. 3, che definisce la potenza nominale come valore massimo di progetto della potenza elettrica di uscita continua che un aerogeneratore può raggiungere in normali condizioni esterne e di funzionamento, come anche confermato dalla potenza in immissione richiesta e fissata nel preventivo ENEL Distribuzione allegato;

CONSTATATO che il solo generatore elettrico dell'impianto in oggetto riporta come dato di targa 850 kW e ciò viene specificato per la discrepanza contenuta nel DM del 6/7/2012 e nelle procedure del GSC, rispetto alla suddetta normativa Europea ed internazionale, che definiscono invece la potenza nominale dell'aerogeneratore come la potenza di targa del suo alternatore e quella dell'impianto eolico come somma delle potenze nominali degli alternatori che appartengono all'impianto stesso.

DATO ATTO che, unitamente alla domanda di autorizzazione, veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici e tavole grafiche:

- Progetto Definitivo – Sigla PD;
- Relazione Ambientale – Sigla SA;
- Report Anemometrico – Sigla ANM;
- Monitoraggio della Fauna – Valutazione di Incidenza Ambientale – Sigla MNG;
- Collegamento alla Rete di Media Tensione – Sigla DSM;
- Relazione sui campi elettromagnetici – Sigla RELETT;
- Terre e rocce da scavo – Sigla TRRSCV;
- Specifiche Rifiuti da discarzione e ripristino del sito – Sigla SCRDM;
- Relazione Acustica Previsionale – Sigla RELACS;
- Relazione Geologica;

e che gli stessi sono depositati agli atti presso la Casa Comunale;

SPECIFICATO che in data 31/10/2011 era stata acquisita presso il Servizio Politico Energetica della Regione Abruzzo domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio del medesimo impianto eolico e opere accessorie ma con potenze di 200 kW in località "Fonte di Nardo" e che con nota del 18/09/2012 avente prot. n°RA/207822, dello stesso servizio, era stata convocata Conferenza Servizi ai fini dell'avvio del Procedimento;

VISTA la Determinazione n°DA13/60 del 11/04/2013 del Servizio Politico Energetica della Regione Abruzzo di archiviazione dell'istanza suddetta e presa d'atto che il provvedimento è di competenza dell'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO CHE la società per interventi nuovi ritrovati tecnologici ha voluto sostituire l'aerogeneratore con potenza pari a 200 kW con un aerogeneratore avente potenza nominale pari a 800 kW comunicando tale variazione a tutti gli enti coinvolti dal precedente procedimento unico;

DATO ATTO che contestualmente alla suddetta comunicazione, gli enti coinvolti sono stati informati delle modifiche progettuali apportate e che la società aveva acquisito la proprietà delle aree sulle quali insiste l'impianto eolico e le opere accessorie;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti di questo ufficio i seguenti pareri e nulla-osta espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:

01. Nulla Osta Paesaggistico del Comune di Schiavi Di Abruzzo prot. n°1261 del 21/05/2013 dietro parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo – Prot. n°7047 del 08/05/2013;
02. Comune di Schiavi Di Abruzzo - Prot. n°1265 del 21/05/2011 – Nulla Osta all'interramento del cavidotto di Media Tensione a 20kV su strada comunale asfaltata e strada pubblica sterrata;
03. Direzione Politiche Agricole - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti - Prot. n° RA/79564 del 21/03/2013;
04. Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Prot. n°8730 del 24/10/2012 (parere espresso nella precedente conferenza di servizi non essendo modificata la fondazione e il tracciato del cavidotto); la suddetta è stata avvertita con nota del 13/03/2013 dell'aumento della potenza e dello spostamento della responsabilità del procedimento dalla Regione al Comune di Schiavi di Abruzzo;
05. Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Abruzzo e Molise - Prot. n°5759/HECOA del 14/05/2013;
06. Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A. - Dipartimento di Pescara - Prot. n°2819 del 02/05/2013;
07. Marina Militare – Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Adriatico – Prot. n°387 del 21/03/2013;
08. Comando Militare Esercito "Abruzzo" - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari – prot. n°0002330 Cod. C.I. 02Ind. C.I. 10.12.4.3/1 del 02/04/2013 e Prot. n°0002320 Cod. C.I. 02Ind. C.I. 10.12.4.3/1 del 08/04/2013;
09. Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'P.A.M./3 Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio – prot. n° M_D_LABA001 24099 del 16/05/2013;
10. Corpo Forestale dello Stato di Chieti - Nulla Osta Idrogeologico - Prot. n°13855/PAL del 12/10/2012 (contenuto nel verbale delle conferenze di servizi del 16/10/2012) e Prot. n°3902/PAL del 16/04/2013 di conferma a seguito delle modifiche apportate;
11. Amministrazione Provinciale di Chieti - Settore 6 - Servizio Concessioni - Prot. n°15162 del 17/04/2013;
12. Comunicazione ENAV e ENAC di NON NECESSITÀ di richiesta di nulla osta sulla base della Circolare ENAC 0160195/AOR del 15/12/2011 per impianti solari ubicati a distanza superiore di 15 Km dagli Aeroporti ai sensi del regolamento RCEA e di altezza complessiva dal suolo (comprese le pale) non superiore ai 100 metri;
13. Verbale della Conferenza di Servizi del 16/10/2012 della Regione Abruzzo - Servizio Politico Energetica.

EVIDENZIATO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11, titolo a costruire ed esercitare l'impianto di produzione di energia elettrica in oggetto;

VERIFICATE POSITIVAMENTE:

- la D.G.R. 148 del 12/03/2012 recante "D.G.R. n.754/07 "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese - Approvazione". Adeguamento al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010";
- D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n°931 del 28/12/2012 - "L.R. 27 del 09/08/2006 art. 4 comma 2 lettera c). Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 03/05/2011 n. 28 - Criteri specifici";

CONSTATATO che, siccome l'area di installazione rientra nell'IBA 115 della Majella, la società ha provveduto, in ottemperanza alle Linee Guida Regionali, a redigere una relazione di Monitoraggio della Fauna e Valutazione di Incidenza Ambientale.

CONSIDERATO che le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo Paesaggistico ai sensi de D.Lgs 42/2004 art 142 lettera D (quota oltre i 1.200 mt);

RILEVATO che in data 16/04/2013 e prot. n°1020 la soc. FLOEW Srl depositava presso l'ufficio tecnico del Comune di Schiavi Di Abruzzo la Domanda di Autorizzazione Paesaggistica e trasmetteva tre copie della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 - Sigla RLPSG completa di tutti gli elaborati previsti e contestualmente si comunicava alla stessa l'avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente con nota avente protocollo n°1023 del 16/04/2013;

PRESO ATTO che in data 08/05/2013 e prot. n°7047 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo esprimeva parere vincolante favorevole all'intervento e in data 21/05/2013 è stata rilasciata dallo scrivente ufficio tecnico l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma II con comunicazione avente prot. n°1201.

CONSTATATO che le aree non sono soggette agli Usi Civici e non sono aree percorse da incendi;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l'istruttoria favorevolmente conclusa e

AUTORIZZA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Articolo 1

La Società FLOEW s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n°26, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11, alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW) e le opere accessorie da ubicarsi in loc. "Fonte di Nardo" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo.

Articolo 2

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

1. segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea: la società proponente ove ricorrano le prescrizioni di cui alla circolare n. 146/394/4422 del 09/08/2000 di STAMADIFESA, deve attenersi alle direttive riguardanti la segnaletica e la rappresentazione cartografica delle opere costituendo ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
2. rumore: deve essere assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di immissione, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo;
3. emissione in fase di cantiere: durante le fasi di cantiere degli interventi si deve porre particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di polveri diffuse limitandole con opportuni accorgimenti come definito dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
4. interventi sulla S.P. "Monte Pizzuto": prima dell'esecuzione dei lavori inerenti l'attraversamento della S.P. Monte Pizzuto con il cavidotto interrato, necessario per la connessione dell'aerogeneratore eolico alla rete MT di Enel Distribuzione deve munirsi dell'atto autorizzativo definitivo di competenza della Provincia di Chieti - Servizio Concessioni - Settore 6, il quale conterrà tutte le prescrizioni a cui attenersi per la corretta esecuzione dei lavori stessi;
5. movimenti di terra: i movimenti di terra siano limitati allo stretto indispensabile conformemente al progetto depositato, che l'area interessata dall'interramento del cavidotto, dall'aerogeneratore alla strada comunale, sia ripristinata utilizzando lo stesso zoticco erboso all'uopo rimesso all'atto dello scavo e che siano gestite nel rispetto della procedure di legge;
6. opere di mitigazione: siano messe in atto, sia durante la fase di cantiere che a conclusione delle opere di installazione, tutte le operazioni finalizzate alla mitigazione delle alterazioni morfologiche del terreno delle complessive alterazioni paesaggistiche attinenti la compagine vegetale ed il sistema idrogeologico.

7. ritrovamenti archeologici: in caso di ritrovamenti archeologici nel corso delle opere i lavori dovranno essere sospesi e il proponente dovrà darne immediata comunicazione alla Sovrintendenza competente secondo quanto stabilito dall'art 90 del D.Lgs. 42/2004; resta l'obbligo di comunicare, con preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio lavori alla Soprintendenza dei Beni Archeologici dell'Abruzzo con sede in Chieti.
8. Il Proponente deve obbligarsi a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e corrispondere altresì una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione;
9. Il proponente dovrà prolungare lo studio della fauna e il suo monitoraggio e l'analisi di eventuali impatti anche durante la fase di cantiere e per ulteriori 2 anni dopo l'avvio dell'impianto, ciò consentirà di definire con precisione l'impatto effettivo dell'opera sulla fauna locale.
10. Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Articolo 3

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione.

È fatto obbligo al Proponente a comunicare al competente Ufficio Tecnico e al Sindaco di Schiavi Di Abruzzo la data di inizio nonché la data di ultimazione dei lavori tramite fax o lettera raccomandata.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che il Proponente dovrà trasmettere al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del catastramento catastale.

Articolo 4

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto salvo richiesta di proroga.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo scrivente che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di caso di modifica non sostanziale per impianto non ancora esistente, il Responsabile del Procedimento può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata entro 30 giorni dalla stessa.

Articolo 5

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno viene notificato, ai sensi della legge, alla società FLOEW s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n°26, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo e, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 riguardante gli obblighi di pubblica legge e si trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammessa opposizione entro i termini di legge; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Pier Giovanni Di Carlo)





GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
Servizio Politica Energetica - Qualità dell'Aria - SINA

SPORTELLO REGIONALE PER L'ENERGIA

Via Passolanciano, 75 – Pescara
Tel. 085.7672562 fax 085.7672549

Prot. n. RA/77034

Pescara 05/04/2011

Floew srl
Via Petrarca, 26 - 66054 Vasto

Comune di Castiglione Messer Marino
Via Colapietra
66033 Castiglione Messer Marino (CH)

Regione Abruzzo - Ufficio Espropri
Via Salaria Antica EST - 67100 L'Aquila

ARTA
Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo
Via Monte Grappa, 1 – 66050 San Salvo (CH)

Corpo Forestale dello Stato di Chieti
Via A. Herio, 75 – 66100 Chieti

Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione
Via Cauallo, 17 – 65127 Pescara

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise
Via Pola, 35 - 67039 Sulmona (AQ)

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri – USTIF
Via Francia, 3
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)

Comando Militare Esercito "Abruzzo"
Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari
S.S. 80 n°1 c/o Caserma Pasquali
67100 L'Aquila



GIUNTA REGIONALE

COMANDO DIPARTIMENTO
MARITTIMO DELL'ADRIATICO
Via Rodi, 1 - 60100 Ancona

ENEL Distribuzione SpA
Distribuzione Territoriale - Rete Lazio
Abruzzo e Molise - Unità Sviluppo
Rete/Progettazione Lavori Autorizzazioni -
Casella Postale 17010 Milano
Via Pindaro 289 - 20128 Milano

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici dell'Abruzzo
Via San Basilio, 2 - 67100 L'Aquila

p.e. Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Abruzzo
Via dei Tintori, 1 - 66100 Chieti

Oggetto: Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 alla costruzione e all'esercizio di un aerogeneratore eolico della potenza di 200 kW sito in loc. "Castel Fraiano" foglio 8 particella 15 del Comune di Castiglione Messer Marino (CI).
Avvio Procedimento, Convocazione Conferenza Servizi.

Si comunica che in data 15/02/2011 è stata acquisita domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03 per l'impianto in oggetto regolarizzato con nota acquisita al protocollo regionale n. RA/68474 del 25/03/2011.

Con la presente si dà avvio al procedimento e contestualmente si convoca la conferenza dei servizi per il giorno **21 aprile p.v. ore 11,30** presso gli uffici dello scrivente Servizio, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., alla quale sono invitati tutti i soggetti in indirizzo.

Si precisa, altresì, che agli effetti del procedimento in oggetto il Sindaco deve esprimersi in qualità di autorità sanitaria locale.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Iris Flacco Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA tel 085-7672524 fax 085-7672549.

Gli atti sono visionabili presso lo Sportello Regionale per l'Energia, Via Passolanciano, 75, Pescara.

Ogni amministrazione in indirizzo è invitata ad individuare un unico rappresentante delegato dall'organo competente, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione stessa ai sensi del comma 6 art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

Sarà cura del proponente, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, trasmettere copia di tutta la documentazione concernente l'oggetto, depositata agli enti di cui lo scrivente è soggetto



individuati in indirizzo che non risultano esserne in possesso, per l'espressione del parere di competenza, ad eccezione dell'Ufficio Espropri regionale al quale si invia la documentazione in allegato alla presente.

- Si invita la società in indirizzo ad inviare:
- la documentazione al Comando Militare Esercito "Abruzzo" Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari, solo su supporto informatico (CD non riscrivibili);
 - la sola documentazione in allegato al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Abruzzo Molise.

Il Responsabile del Procedimento
dot. gsa Iris FLACCO



COPIA

Vasto, 16 maggio 2014

Gent.le Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Castiglione Messer Marino
c/o
Comune di Castiglione Messer Marino
Via E. Colapietro, n°100
66033 Castiglione Messer Marino (CH)

Gent.le Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino
c/o
Comune di Castiglione Messer Marino
Via E. Colapietro, n°100
66033 Castiglione Messer Marino (CH)

Spett.le Procura della Repubblica
c/o
Tribunale di Vasto
Via Bachelet, 1
66054 Vasto (CH)

RACC. A.R.

OGGETTO: Segnalazione abuso edilizio

Il sottoscritto dott. Francesco Forenza in qualità di legale rappresentante della FLOEW S.r.l. (CF e PIVA 02146730698) con sede legale in Vasto (CH) alla Via Petrarca n°26

PREMESSO CHE

- la FLOEW depositata in data 15 febbraio 2011 la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03 per un impianto eolico della potenza di 200 kW ubicato in loc. "Castel Fraiano" del Comune di Castiglione Messer Marino e in data 05/04/2011 il Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo avviava il procedimento e convocava Conferenza di Servizi;
- in data 18 novembre 2013, durante l'ultima conferenza dei servizi indetta dalla Regione Abruzzo al fine della definizione dell'autorizzazione dell'aerogeneratore da ubicarsi nel Comune di Castiglione Messer Marino, la EDENS faceva pervenire alcune osservazioni in merito alle interferenze tra l'impianto esistente e l'autorizzando impianto;
- i lavori della conferenza dei servizi inerente l'istanza di autorizzazione per l'impianto eolico di Castiglione Messer Marino in loc. "Castel Fraiano" citata in premessa sono stati sospesi, stante i pareri espressi favorevoli espressi da tutte le amministrazioni interpellate, ad eccezione del Comune che ha espresso solo parere favorevole per l'aspetto igienico sanitario e negativo per l'aspetto urbanistico-edilizio;
- la FLOEW, come dichiarato nell'ultimo verbale della conferenza dei servizi del 18/11/2013, avrebbe provveduto a risponde alle osservazioni sollevate dalla EDENS e dal Comune;
- la FLOEW con istanza del 23/10/2013 chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione Messer Marino (CH) l'accesso agli atti al fine di esaminare ed estrarre copia della documentazione autorizzativa relativa al parco eolico della Edison Energie Speciali Spa per la parte ricadente nel territorio comunale;



- il sindaco di Castiglione Messer Marino in data 07/11/2013 notificato in data 12/11/2013 esprimeva formale diniego sull'istanza di accesso agli atti della soc. FLOEW poiché riteneva che tali atti sono di carattere negoziale pubblico-privato e quindi sottraibili all'accesso;
- con numero progressivo di registro 499/2013 in data 12/12/2013 è stato depositato alla Sezione I del Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sede di Pescara da parte degli Avv.ti Marcello e Luisa Russo con studio legale sede in Piazza IV Novembre, 31 - Francavilla al Mare il ricorso amministrativo avverso l'atto di diniego del Comune di Castiglione Messer Marino;
- con sentenza n°105/2014 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara ha accolto il ricorso presentato dalla FLOEW, annullando l'atto impugnato e ordinando l'esibizione dei documenti amministrativi richiesti e depositati presso il Comune, quali gli atti di convenzione ed i progetti esecutivi del Parco eolico;
- stante la notifica della sentenza avvenuta nei termini di legge e la sua immediata esecutività il Comune di Castiglione Messer Marino non ha provveduto a far visionare quanto ordinato alla FLOEW che, attraverso i suoi legali, in data 17/04/2014 ha provveduto a depositare il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2 lett. b) del C.P.A. al medesimo Tribunale Amministrativo;
- in data 05/05/2014 la FLOEW riceveva a mezzo Raccomandata A/R la nota del Comune avente prot. n°1087 del 28/04/2014 con la quale si concedeva alla FLOEW l'accesso agli atti;
- in data 08/05/2014 la FLOEW si recava presso gli uffici del Comune e, avendo avuto visione dell'intera documentazione così come messa a disposizione dell'ufficio, chiedeva il rilascio delle copie in carta semplice di parte di essa;
- in data 15/05/2014 ritirava presso l'ufficio tecnico la documentazione richiesta in particolar modo le concessioni edilizie degli impianti eolici EDENS;

CONSIDERATO CHE:

- la EDENS ha chiesto e ottenuto n°3 (tre) concessioni edilizie per la costruzione delle opere civili degli impianti eolici ubicati nel Comune di Castiglione Messer Marino rilasciate con i seguenti provvedimenti:
 - Concessione Edilizia n.44/99 del 14/12/1999;
 - Concessione Edilizia n°11/2000 del 29/03/2000;
 - Concessione Edilizia n°4/2001 del 20/04/2001;
- risulta dagli atti relativi all'autorizzazione dell'impianto eolico realizzato dalla EDENS che le "cabine di smistamento", necessarie per il funzionamento dell'impianto, costruite all'interno del parco eolico in loc. "Perazzeto", non sono state oggetto di nessuna delle Concessioni Edilizie sopra riportate;
- in particolare, nella Relazione tecnica illustrativa delle tre concessioni edilizie sono enumerati:
 - Concessione Edilizia n.44/99 del 14/12/1999: n°35 aerogeneratori, n°35 cabine e n°1 cabina di trasformazione;
 - Concessione Edilizia n°11/2000 del 29/03/2000: n°13 aerogeneratori, n°13 cabine;
 - Concessione Edilizia n°4/2001 del 20/04/2001: n°26 aerogeneratori, n°26 cabine;
- nelle Relazioni tecniche illustrative sono enumerate un totale di n°74 cabine (una per ogni aerogeneratore) più una cabina di trasformazione; in realtà, dai rilievi effettuati sul luogo si può constatare la presenza n°3 cabine in più ubicate in Loc. "Perazzeto" non oggetto di nessuna concessione edilizia e non riportate nelle corografie allegate ai progetti esecutivi;
- trattasi di opere stabili e permanenti perché legate allo svolgimento e sfruttamento dell'attività del parco eolico ed ubicate su unica platea inamovibile di fondazione e pertanto costituenti a tutti gli effetti costruzioni che debbono essere oggetto di permesso di costruire o di autorizzazione unica;

CONSIDERATO CHE:

- detti manufatti sono utilizzati come cabine di smistamento dell'energia e presumibilmente come stazioni di trasformazione elettrica e risultano necessari i pareri dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo economico per le linee in Media e Bassa tensione nonché per l'esercizio dei trasformatori MT/BT;



- i progetti approvati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non contenevano i manufatti di cui oggetto di sanatoria e oggi non si può invocare l'esistenza della "pubblica utilità" (al fine del rispetto degli indici urbanistici comunali previsti) delle opere poiché dall'entrata in vigore del D.Lgs. 387/03 la dichiarazione di "pubblica utilità", per impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi (comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03) avviene solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e non a fortiori con la sola enunciazione di impianto eolico o di opera strettamente necessaria allo stesso;

RAPPRESENTATO quanto di seguito in relazione alla compatibilità dell'abuso con il R.D.L. n. 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico:

- le superfici sulle quali sono state edificate le cabine oggetto di sanatoria sono sottoposte al Vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e ciò non viene segnalato nelle relazioni depositate dall'istante;
- *il procedimento di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 è espressamente limitato alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia e non può, quindi, accedersi a tale procedura in presenza di inosservanza delle norme apprestate dall'ordinamento per la tutela dei vincoli apposti da legislazione Statale o Regionale (Consiglio di Stato Sez. II. Adunanza 31-10-2012 n. 4562);*
- *il R.D.L. 3267/1923 non prevede alcuna ipotesi di rilascio di nulla-osta in sanatoria da parte del soggetto preposto alla tutela del vincolo quindi non può essere soddisfatto la doppia conformità dell'intervento per cui trattasi di "opere non sanabili" ai sensi dell'art. 36 del citato D.P.R. (cfr. Consiglio di Stato Sez. II. Adunanza 31-10-2012 n. 4562);*

PRESO ATTO CHE:

- i manufatti ricadono all'interno dell'area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT7140121 denominata "Abetina di Castiglione di Messer Marino";
- la Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo V.INC.A.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (S.I.C.), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
- in Italia la valutazione di incidenza ambientale è introdotta dall' art. 5 D.P.R. n. 357/97 e risulta obbligatoria e necessaria per tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e *tali condizioni possono operare anche disgiuntamente* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3174/2010);
- l'art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;



- l'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 precisa che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione;
- la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è espressione dell'esercizio di un potere vincolato, rispetto al quale non residua, in capo all'Amministrazione pubblica, alcun margine di discrezionalità in ordine alla repressione dell'abuso che deve essere perseguito;
- resta in capo alla competente Amministrazione Comunale il potere-dovere di ordinare la demolizione di opere abusive, nonostante il decorso di tempo (cfr. ex multis Cons. St. Sez. VI 11.5.11. n. 2781; id 5.4.2012 n. 2038; 28.1.2013 n. 496);
- l'art. 107, comma 1 del T.U.E.L. conferisce ai Dirigenti la competenza ad adottare atti e provvedimenti amministrativi;
- l'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. dispone che il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LA SOC. FLOEW SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CHIEDE

che l'Amministrazione Comunale e per essa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco, ciascuno per quanto di propria competenza:

- 1) verifichi ed accerti la consistenza delle cabine di smistamento realizzate dalla Soc. EDISON ENERGIE SPECIALI SPA in loc. "Perazzeto" rilevando l'assenza della loro previsione anche cartografica nei provvedimenti autorizzativi rilasciati;
- 2) verifichi, in particolare se le cabine di smistamento non risultano autorizzate e siano in contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche e vincolistiche;
- 3) ordini il ripristino dello status quo ante ed emetta ogni altro provvedimento sanzionatorio anche in virtù degli artt. 27 e 31 del Testo Unico dell'Edilizia;
- 4) ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 informi la scrivente società FLOEW S.r.l. dell'avvio e dell'esito del procedimento sanzionatorio che sarà attivato a seguito della presente istanza.

Si ricorda che il pubblico ufficiale che, decorsi trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, incorre nel reato di cui all'art. 328, comma 2 del Codice Penale.

Elaborati allegati alla presente:

- n°5 (cinque) foto dei manufatti;
- ubicazione dei manufatti su I.G.M. con area S.I.C. IT7140121;
- ubicazione dei manufatti su I.G.M. con area soggetta al Vincolo Idrogeologico R.D.L. n. 3267/1923.


Distinti saluti


Dott. Francesco Forenza

Avviso di ricevimento

N. di invio: _____
 Data di invio: _____
 Data di ricezione: _____
 Di ritorno: _____

Destinatario: SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE (C.A.)
VIA E. COLAPIETRO, 100
06033 CASTIGLIONE MASSEVERARINO (CA)

20/5/2014

 Firma postata del ricevente: _____
 Data: _____
 Firma dell'incaricato alla distribuzione: _____
 Ente dell'ufficio di distribuzione: _____
 Conto a credito n. _____
 Conto a credito n. _____
 Conto a credito n. _____

N. Raccomandata

04508131457-5



Posteitaliano

Poste Italiane - SpA

RACCOMANDATA RIPROVA
 Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

A. Spese di invio B. Spese di gestione C. Spese di assicurazione D. Spese di trasporto E. Spese di deposito F. Spese di consegna G. Spese di recupero H. Spese di archiviazione I. Spese di cancellazione L. Spese di altri servizi	Spese di invio Spese di gestione Spese di assicurazione Spese di trasporto Spese di deposito Spese di consegna Spese di recupero Spese di archiviazione Spese di cancellazione Spese di altri servizi	Spese di invio Spese di gestione Spese di assicurazione Spese di trasporto Spese di deposito Spese di consegna Spese di recupero Spese di archiviazione Spese di cancellazione Spese di altri servizi
--	--	--

04508131457-5